

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

113^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 25 MARZO 1969

(Pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente SPATARO,
indi del Presidente FANFANI

INDICE

CONGEDI Pag. 6367

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazione sulla gestione finanziaria di enti 6368

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 6367

Autorizzazione alla relazione orale sul disegno di legge n. 561:

PRESIDENTE 6414

RUSO 6414

Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante 6367

Deferimento a Commissione permanente in sede redigente 6367

Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente 6367

Seguito della discussione:

« Costituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta » (534), d'iniziativa del deputato Zanibelli e di altri deputati (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE Pag. 6408

ANDERLINI 6398 e *passim*

BORSARI 6405

DI PRISCO 6398

GIL, *Ministro della difesa* 6386 e *passim*

IANNELLI 6368

* JANNUZZI Onofrio 6371

* JANNUZZI Raffaele 6400, 6407

NENCIONI 6391 e *passim*

ROSA, *relatore* 6377 e *passim*

VERONESI 6396 e *passim*

INTERROGAZIONI

Annunzio 6414

SULL'ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE 6414

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

A T T A G U I L E , Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

P R E S I D E N T E . Ha chiesto congedo il senatore Deriu per giorni 5.

Non essendovi osservazioni, questo congedo è concesso.

Annunzio di presentazione di disegno di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa del senatore:

DINARO. — « Modificazioni delle norme per la nomina dei vincitori del concorso per titoli ed esame a mille posti di preside di scuola media, indetto con decreto ministeriale 15 settembre 1965 » (581).

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede deliberante

P R E S I D E N T E . Comunico che il seguente disegno di legge è stato deferito in sede deliberante:

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere):

Deputato BARTOLE. — « Modifica dell'articolo 48 della legge 24 maggio 1967, n. 396,

concernente l'ordinamento della professione di biologo » (544), previ pareri della 6ª e dell'11ª Commissione.

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede redigente

P R E S I D E N T E . Comunico che il seguente disegno di legge è stato deferito in sede redigente:

alla 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

CARON ed altri. — « Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo "La Biennale di Venezia" » (576), previ pareri della 1ª, della 3ª, della 5ª e della 7ª Commissione.

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

P R E S I D E N T E . Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

DE LEONI. — « Modifiche alle disposizioni legislative relative al trattamento dei parlamentari che coprono un posto di ruolo di un ufficio pubblico » (523);

alla 4ª Commissione permanente (Difesa):

BONALDI. — « Modifiche alle vigenti disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (550), previo parere della 5ª Commissione;

alla 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

MINNOCCI ed altri. — « Indennità per lavoro nocivo e rischioso al personale dei

laboratori chimici delle dogane e imposte indirette » (525), previo parere della 1ª Commissione;

VIGNOLO ed altri. — « Provvedimenti per gli invalidi per servizio, per i loro congiunti e per i congiunti dei caduti per servizio » (536), previ pareri della 1ª, della 4ª e della 10ª Commissione;

alla 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

BLOISE ed altri. — « Nuove norme per il conferimento degli incarichi e delle supplenze nella scuola secondaria di primo e secondo grado » (504), previo parere della 1ª Commissione;

alla 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Finanziamento delle opere occorrenti per il completamento, l'attrezzatura e la funzionalità dell'autostrada senza pedaggio Salerno-Reggio Calabria » (515), previ pareri della 5ª Commissione e della Giunta consultiva per il Mezzogiorno, le Isole e le aree depresse del Centro-Nord;

ADAMOLI ed altri. — « Disposizioni per l'inquadramento nella qualifica di "coadiutore tecnico" degli agenti delle Ferrovie dello Stato ex ufficiali combattenti della guerra 1940-45, già inquadrati nella qualifica di "sorveglianti ai lavori" » (527), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

MADERCHI ed altri. — « Provvedimenti per l'eliminazione delle baracche, tuguri e case improprie e malsane » (532), previ pareri della 1ª, della 2ª e della 5ª Commissione;

alla 9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo):

« Norme relative all'Ente per la zona industriale di Trieste » (514), previ pareri della 5ª, della 7ª e dell'8ª Commissione.

Annunzio di relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di enti

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente della Corte dei conti, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la relazione concernente la gestione finanziaria degli Enti portuali, per gli esercizi 1964, 1965 e 1966 (*Doc. XV, n. 56*).

Tale documento sarà inviato alla Commissione competente.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Costituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta » (534), di iniziativa del deputato Zanibelli e di altri deputati (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Costituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta », d'iniziativa del deputato Zanibelli e di altri deputati, già approvato dalla Camera dei deputati.

E iscritto a parlare il senatore Iannelli. Ne ha facoltà.

I A N N E L L I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, il dibattito ormai volge al termine per cui noi oratori che parliamo per ultimi abbiamo la possibilità di trarre alcune conclusioni. Abbiamo rilevato che nella discussione le critiche mosse al disegno di legge in esame o sono sul piano politico e giuridico inconsistenti, o sono affatto marginali.

In effetti, è stato dimostrato anche attraverso questo dibattito ed ancor prima attraverso quello che si è svolto alla Camera dei deputati, che il disegno di legge di iniziativa degli onorevoli Zanibelli, Orlandi e La Malfa che concerne l'istituzione di una Commissione d'inchiesta, è tempestivo e sulla sua utilità e opportunità i gruppi parlamentari, tranne quello missino e quello socialproletario, hanno convenuto. Infatti sono state vinte tutte le perplessità che pure

ci sono state in passato circa la necessità di una Commissione d'inchiesta sul SIFAR, perchè nel luglio scorso è stata depositata presso la Presidenza del Senato e presso la Presidenza della Camera la relazione del generale Lombardi che concludeva un'inchiesta di carattere amministrativo sui servizi di controspionaggio. Da questa relazione, di cui tutti abbiamo potuto esaminare il contenuto, abbiamo tratto la convinzione che fosse più che opportuno svolgere una approfondita indagine parlamentare.

La relazione non solo riferisce fatti ed eventi ed offre elementi di giudizio, ma soprattutto ha posto alcuni grossi problemi, per cui sembra ed è sembrato ineccepibile che della trattazione di argomenti di così vitale importanza per la stessa vita del nostro Paese fosse investito il Parlamento e che al Parlamento, in definitiva, essendo espressione della volontà popolare, fosse affidata la valutazione di quegli eventi che scossero la pubblica opinione, la quale esige ormai che con pacatezza e con serena obiettività sia fatta piena luce su quegli eventi.

Di qui dunque l'iniziativa degli onorevoli Zanibelli, Orlandi e La Malfa, i quali hanno creduto appunto opportuno presentare un disegno di legge per l'istituzione di una Commissione d'inchiesta i cui compiti sono chiaramente indicati nell'articolo 1 del disegno di legge in esame. La Commissione dovrà esaminare e valutare gli eventi che si verificarono nel nostro Paese nei mesi di giugno e di luglio del 1964; dovrà accertare se le iniziative prese furono o meno in contrasto con le disposizioni vigenti e con gli ordinamenti istituiti per la tutela dell'ordine pubblico e dovrà formulare delle proposte in relazione all'eventuale riordinamento degli organi preposti alla sicurezza dell'ordine pubblico e alla sicurezza interna ed esterna del nostro Paese.

È stata affermata l'inutilità della Commissione d'inchiesta che — si è detto — per la limitatezza dei compiti e dei fini non avrebbe la possibilità di risalire a tutte le responsabilità, anche a quelle eventuali di carattere politico e non avrebbe — si è aggiunto — modo di acquisire ulteriori ele-

menti di giudizio diversi da quelli fin qui venuti alla luce.

Noi socialisti siamo di parere diametralmente opposto e stamattina in Aula i motivi di questo nostro atteggiamento di larga e piena fiducia sono stati illustrati ampiamente dal mio collega di gruppo senatore Raffaele Jannuzzi perchè riteniamo che la Commissione, per la sua costituzione, per le ampie indagini che potrà esperire, per i documenti che potrà consultare ed esaminare, per le testimonianze che potrà acquisire, avrà certamente i necessari poteri e gli adeguati strumenti per giungere all'acclaramento della verità.

A me sembra che coloro i quali hanno affermato l'inutilità di siffatta Commissione sul rilievo della limitatezza dei compiti ad essa affidati confondano le inchieste parlamentari, dalla dottrina definite legislative, che mirano a raccogliere gli elementi e le necessarie documentazioni per una più approfondita informativa su fenomeni socio-economici o su materie da disciplinare con successive leggi, con le inchieste parlamentari politiche qual è appunto questa che noi sollecitiamo attraverso il disegno di legge in esame.

Le inchieste parlamentari politiche si riallacciano al potere ispettivo del Parlamento che, in tali casi, esplica la sua funzione di sindacato e di controllo sull'Esecutivo ed individua le eventuali responsabilità politiche e giuridiche.

Ma perchè, onorevoli colleghi, tali indagini siano rispettose della funzione propria degli altri poteri dello Stato e si muovano nel solco dei principi costituzionali è indispensabile che vengano precisati l'oggetto e i limiti di esse.

L'ultimo periodo dell'articolo 82 della nostra Costituzione (« La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria ») si ispira proprio a questo principio e all'esigenza di mantenere inalterato l'equilibrio fra i diversi poteri dello Stato sulla base del principio della divisione dei poteri stessi, per cui quando il Parlamento è investito di una funzione esecutiva di vario contenuto, ma comunque di-

versa dalla sua funzione che è quella legislativa, le indagini delle Camere debbono incontrare, così come è sancito dalla Costituzione, le stesse limitazioni che incontrano le indagini dell'autorità giudiziaria e conseguentemente le Commissioni d'inchiesta debbono avere gli stessi poteri del giudice.

Ecco la ragione del perchè i rapporti tra la Commissione d'inchiesta parlamentare a contenuto politico e l'Esecutivo si atteggiavano nello stesso modo in cui si atteggiavano i rapporti tra autorità giudiziaria e Potere esecutivo in relazione al segreto di ufficio, al segreto professionale e al segreto militare o ad altre notizie che, se palesate, possono nuocere alla sicurezza dello Stato e all'interesse politico, interno ed internazionale, dello Stato medesimo. Per questo mi sembra che siano davvero inconsistenti le critiche di coloro i quali, sul rilievo e sul presupposto che tale Commissione incontra il limite del segreto, affermano che essa non potrebbe svolgere la sua funzione e la sua attività in modo completo e pieno. Essi tuttavia devono tener conto delle argomentazioni che ho poc'anzi svolto; devono tener presente soprattutto la norma di carattere costituzionale che si ispira a quel principio della divisione dei poteri dello Stato.

Un'altra critica è stata mossa, sebbene con diverso contenuto e in diverso senso, dai senatori Nencioni e Terracini sull'articolo 4 del disegno di legge. Il senatore Nencioni sostiene che l'articolo 4 modifica, mentre non l'avrebbe potuto fare, gli articoli 342 e 352 del codice di procedura penale e queste modificazioni vi sarebbero perchè gli articoli 342 e 352 del codice di procedura penale prevedono la possibilità per il giudice, il quale si trovi di fronte all'eventuale rifiuto opposto da testimoni di rendere dichiarazioni su determinati fatti coperti da segreto, di chiedere, attraverso il procuratore generale — che, senatore Terracini, non è che un tramite per arrivare al Ministro di grazia e giustizia — la concessione dell'autorizzazione a procedere per il delitto di falsa testimonianza di cui all'articolo 372 del codice penale. A me sembra che l'articolo 4 così come è formulato sia davvero

ineccepibile sotto il profilo giuridico e politico perchè ha individuato, anzichè nel Ministro di grazia e giustizia, nel Presidente del Consiglio l'organo più idoneo a concedere, se richiesta dal presidente della costituenda Commissione, l'autorizzazione a procedere. In effetti il Presidente del Consiglio dei ministri è il responsabile dell'indirizzo politico del Governo, è colui che risponde dell'attività svolta dal Governo nel suo insieme, ragion per cui non poteva essere individuato, in questa fattispecie, il Ministro di grazia e giustizia come l'organo più idoneo a concedere l'autorizzazione a procedere. Bene hanno fatto coloro i quali hanno redatto questo disegno di legge ad individuare tale organo nel Presidente del Consiglio dei ministri. Non mi sembra del resto che una modificazione di così marginale importanza possa avere un rilievo tale da modificare addirittura (come ha affermato il senatore Nencioni) la portata di alcuni articoli del codice di procedura penale.

Oltre a questi motivi di carattere politico, mi sembra che ci siano anche motivi di carattere giuridico che dimostrano come quest'articolo 4 non modifichi nella sostanza la portata degli articoli del codice di procedura penale. In effetti l'articolo 4 mantiene in pieno il principio della divisione dei poteri e non altera l'equilibrio tra i poteri stessi. Si sostiene, in genere, che le Commissioni d'inchiesta parlamentare abbiano gli stessi poteri del giudice istruttore penale, per cui i testimoni non potrebbero essere costretti a giurare prima della loro deposizione.

È questo uno dei quesiti che si porrà certamente alla Commissione che stiamo per costituire; io ritengo che i testimoni che dovranno essere escussi dalla Commissione d'inchiesta possano avere l'obbligo di giurare dinanzi alla Commissione stessa perchè se è vero che il disegno di legge, come abbiamo più volte ricordato, richiama gli articoli 342 e 352 che figurano nel capo del codice relativo all'istruzione formale, queste stesse norme tuttavia possano trovare senz'altro applicazione (e infatti la trovano) nel dibattimento, per cui la Commissione d'inchiesta, pur se in genere assimilata al giudice istruttore penale, potrebbe in effetti

essere paragonata ad un collegio giudicante nel dibattimento cosicchè i testimoni da udire potrebbero essere obbligati al giuramento.

Nella puntuale e chiara relazione del senatore Rosa, si fa riferimento all'esigenza da più parti sentita di una nuova legislazione in materia di segreto militare e politico, risalendo l'attuale vigente disciplina al 1941, ad un periodo, cioè, non soltanto politicamente diverso ma caratterizzato dalla guerra in corso. Noi socialisti non possiamo che essere d'accordo su questa tesi così brillantemente svolta dal senatore Rosa, poichè riteniamo che alcune norme di quel regio decreto del 1941 siano davvero superate dai tempi e siano anacronistiche. Forse se si fosse provveduto tempestivamente a rivedere quelle norme, La Commissione d'inchiesta avrebbe avuto la possibilità di svolgere più ampiamente i suoi compiti. Tuttavia, anche con queste limitazioni, peraltro imposte dalla Costituzione, noi abbiamo fiducia che la Commissione svolgerà il suo delicatissimo compito e giungerà ugualmente all'accertamento della verità. È necessario che tutte le polemiche si placino, che gli animi ritornino sereni, che su quest'argomento sia fatta davvero, finalmente, piena luce.

Io ritengo che il Paese abbia molta fiducia nello strumento che stiamo per varare. Facciamo in modo che questa Commissione possa lavorare con uno spirito di grande obiettività ed in un'atmosfera politica distesa. Soltanto se sapremo liberarci da eventuali complessi, se sapremo dire, attraverso la Commissione, una parola chiara e definitiva sui fatti ed eventi che, come dicevo, scossero la pubblica opinione, restituiremo la fiducia negli organi e soprattutto nel nostro Parlamento che è a tutela di tutte le libertà democratiche e civili del nostro Paese. *(Applausi dalla sinistra e dal centro. Congratulazioni).*

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Onofrio Jannuzzi. Ne ha facoltà.

* J A N N U Z Z I O N O F R I O . Ragioni e fini dell'inchiesta, soggetti dell'inchiesta,

legittimità costituzionale, modi di procedere da parte degli inquirenti, questi mi sembrano, onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, i temi più dibattuti in quest'Aula e dei quali cercherò di effettuare un breve e sintetico riassunto.

Mi pare chiaro, attraverso la stessa formulazione del disegno di legge e la relazione del senatore Rosa, che la Commissione d'inchiesta abbia due finalità: una finalità ispettiva e conoscitiva e una legislativa, come dice la dottrina, cioè di preparazione alla legislazione.

Innanzitutto una finalità conoscitiva. Qual è l'origine dell'inchiesta? È detto nello stesso disegno di legge: gli eventi del giugno e del luglio 1964. E qual era l'accusa? Debbo dire che strada facendo si cerca di evolvere un po' i concetti originari espressi nel settimanale che parlò del luglio 1964. L'accusa precisa era questa: nel luglio 1964 sarebbe stato ordito un complotto, un colpo di Stato, un pronunciamento militare, una occulta macchinazione politico-militare contro la Costituzione, con riunioni al comando dell'Arma dei carabinieri, con concentrazione a Roma di una brigata di nuova formazione dei carabinieri, con la formazione di liste di proscrizione anche politiche. La stampa aveva aggiunto che di tali fatti doveva farsi risalire la responsabilità al Presidente della Repubblica primario promotore a animatore del complotto e al comandante dell'Arma dei carabinieri, generale De Lorenzo, materiale esecutore degli ordini del Capo dello Stato, onde i due nomi nella torbida vicenda denunciata risultavano intimamente e indissolubilmente connessi.

L'accusa dunque involgeva responsabilità per l'articolo 283 del Codice penale « Attentato contro la costituzione dello Stato », per l'articolo 270 dello stesso codice e per l'articolo 90 della Costituzione, che consente la messa in stato d'accusa di fronte al Parlamento del Capo dello Stato colpevole di alto tradimento e di attentato alla Costituzione, cioè lesione dell'interesse della personalità interna dello Stato nel senso che era stato attentato alla sua sicurezza con tentativi di innovazioni costituzionali illegittime.

Ce n'era abbastanza fin da allora per stabilire che, se vi erano dei responsabili, ci doveva essere un processo penale e se responsabili non ce n'erano non ci si poteva esimere dall'esame delle responsabilità derivanti dall'articolo 278 del Codice penale (« Offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica »), e dall'articolo 656 dello stesso codice (« Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose »).

Non avvenne nè l'una nè l'altra cosa. Avvenne invece che la tutela penale se l'assunsero due degli interessati e vi fu querela penale, onde il procedimento non si aprì d'ufficio ma su querela di parte. Dico queste cose perchè, dopo aver affermato che questa inchiesta ha carattere legislativo e conoscitivo, aggiungerò che non ha affatto carattere giudiziario, perchè il tribunale procede per suo conto. Cito le risultanze processuali unicamente per stabilire la ragione di quest'inchiesta:

« Il tribunale ritiene insussistenti i fatti denunciati negli articoli del settimanale, non giustificata dal diritto di cronaca, di critica e di censura l'azione degli articoli stessi, non invocabile la discriminante dell'errore prevista dall'articolo 59 del codice penale, non attendibili le fonti di informazione alle quali i giornalisti dichiaravano di aver attinto ». Le fonti di informazione — è bene che si sappia — erano il senatore Parri e il senatore Anderlini che dichiaravano di aver assunto le informazioni dall'onorevole avvocato Schiano, il quale dichiarava di aver avuto queste informazioni nel segreto professionale come avvocato da ufficiali dell'Arma.

Sicchè, oggi, quando si fa tanto scalpore sul segreto di ufficio e sul segreto che dovrebbe tutelare legittimamente la sicurezza dello Stato, si dimentica che alla base di tutto questo c'è la rivelazione di un segreto professionale.

Comunque il tribunale ritenne responsabili gli imputati sotto l'aspetto oggettivo e soggettivo e li condannò alla pena di legge.

Onorevoli colleghi, non posso non leggere cinque righe della sentenza del tribunale in cui si parla del Capo dello Stato: infatti è troppo alta, troppo nobile, troppo superiore la figura dell'allora Presidente della Re-

pubblica perchè si possa pensare che l'ombra del dubbio possa scalfire la sua altissima personalità. Il tribunale ha pronunciato queste parole di fuoco che colpiscono direttamente l'autore di uno degli articoli: « La consapevolezza da parte degli imputati dell'assoluta estraneità del Presidente ad ogni seppure ipotizzabile congiura contro l'ordinamento costituzionale dello Stato chiaramente evidenzia quale fu il grado di obiettività a cui si ispirò l'imputato che, pur essendo certo del contrario, non esitò ad insidiare proditoriamente di fronte all'opinione pubblica l'onorabilità di un uomo come Antonio Segni che aveva esercitato la più alta magistratura dello Stato e che per una tristissima congiuntura al momento della pubblicazione dell'articolo non si trovava nella materiale possibilità, ove lo avesse voluto, di difendersi dall'infamante accusa ».

Questa è stata l'origine delle propalazioni che, moltiplicatesi nella stampa e nell'opinione pubblica — come avviene quando parla un organo di stampa di così larga diffusione — impressionarono certamente il Paese. Ci fu una prima Commissione d'inchiesta presieduta dall'onorevole Beolchini e una seconda Commissione d'inchiesta, la Commissione Lombardi. Il settimanale dichiarò testualmente: « Il processo penale è il solo modo per conoscere la verità ». Ma poi, quando la sentenza del processo penale è venuta fuori, è stata larghissimamente — il che non si dovrebbe mai fare — vituperata anche da organi seri di stampa.

A questo punto anch'io devo riconoscere che siamo in ritardo; in ritardo non rispetto all'accertamento della verità perchè gli strumenti della verità sono ancora e sempre disponibili, ma perchè abbiamo consentito che accuse così gravi rimanessero in ombra e pesassero sull'opinione pubblica senza un chiarimento. Però il ritardo talvolta serve a qualcosa: in questo caso serve alla decantazione, serve a dare la possibilità alla Commissione di giudicare con la maggiore serenità e obiettività, lontano dalle pressioni del momento dell'opinione pubblica.

Vi sono responsabili, vi sono denigratori, vi sono calunniatori, vi sono gli uni e gli al-

tri? Il Parlamento ha il diritto di conoscere la verità con indagine formale e diretta.

Garante delle istituzioni dello Stato e specialmente delle istituzioni fondamentali, il Parlamento non può consentire che il popolo italiano ritenga che esso non abbia nulla da conoscere e quindi nulla da dire sull'operato di un uomo che ha ricoperto con dignità la suprema magistratura della Repubblica, su quello di un basilare istituto di presidio della sicurezza e dell'ordine di tutti i cittadini quale è l'Arma dei carabinieri e su quello di un servizio, di un organo ancora più immediatamente diretto a tutelare la sicurezza esterna e interna dei cittadini: le Forze armate; istituti che, per quanto demagogici e ipocriti sforzi si facciano per distinguere le persone dagli enti, restano inevitabilmente coinvolti in campagne scandalistiche di questo genere.

Il Parlamento garante delle libertà dei cittadini, tra le quali è compresa anche la tutela dell'onore individuale, sa bene che alla base di ogni libertà pubblica o privata non può esservi che la verità. Questo è il motivo fondamentale, questa è la ragione per la quale noi oggi, suprema autorità dello Stato, al di fuori e al di sopra di ogni parte e di ogni pettegolezzo di parte, siamo per varare un'inchiesta di carattere conoscitivo.

Ho detto poco fa che quest'inchiesta si svolge nel maggior rispetto della contemporanea inchiesta processuale ancora aperta dinanzi ai giudici penali. Il Parlamento intende rispettare le decisioni della magistratura e ha il dovere di farlo, ma non bisogna negare che il processo si svolge a tutt'altro fine, cioè a fine sanzionatorio, e che ha tutt'altri accertamenti da fare, accertamenti di responsabilità personali che presentano anche dei caratteri soggettivi che al Parlamento sfuggono. Il Parlamento infatti deve accertare l'oggettività degli eventi.

Che rapporto c'è tra l'indagine parlamentare e quella giudiziaria? Indubbiamente (parlo dinanzi ad un maestro del diritto penale) c'è un legame di prova perchè nel sistema processuale italiano l'acquisizione delle prove è libera e libero è il convincimento del giudice e dell'inquirente, sicchè, come gli atti del proces-

so penale possono essere assunti anche ad elemento probatorio, ad elemento formativo del convincimento della Commissione d'inchiesta, così domani le risultanze della Commissione d'inchiesta potranno essere portate davanti al giudice penale. Ma allora — si potrebbe dire — può sorgere un conflitto. No, il conflitto non sorge se l'uno e l'altro accerteranno la verità perchè, la verità essendo una, non è possibile che ci siano dei conflitti.

Quanto poi al rispetto per la libertà di stampa, il Parlamento non ritiene di violarlo con questa inchiesta. Nessuno ha posto il problema, ma diciamo qualcosa una volta per sempre sulla libertà di stampa e affermiamo queste cose che mi sembrano ineccepibili: la libertà di stampa è illimitata; è incontrollabile il potere giornalistico di cronaca, di critica, di censura, che è filiazione della critica, ma non tale da dare il diritto di menomare le istituzioni che appartengono a tutti i cittadini e di infirmare le libertà dei singoli. Cronaca, critica e censura sono oggetto di un diritto soggettivo pubblico riconosciuto come manifestazione della libertà di pensiero dall'articolo 21 della Costituzione e da ogni dichiarazione sui diritti dell'uomo e sulle libertà fondamentali, ma la cronaca è legittima se ha rilevanza sociale, attualità e soprattutto contenuto di verità e la critica, che della cronaca è la valutazione conclusiva e sintetica, è giustificata se chi la formula osserva una rigorosa correlazione tra le premesse di fatto, già accertate come vere, e il giudizio espresso con senso di misura, senza straripamenti e trasmodamenti, e ciò anche, anzi maggiormente, se è esercitata come controllo sugli uomini che operano nella vita politica ed ai quali è affidato il governo del Paese.

Dette queste cose che riguardano fini, scopi dell'inchiesta, è facile aggiungere che essi trovano piena rispondenza nell'oggetto dell'inchiesta che si compone di tre punti. I primi due hanno un carattere conoscitivo e il terzo ha un carattere di preparazione legislativa. I colleghi hanno letto tutti il disegno di legge e non c'è bisogno che io lo ripeta. Il disegno di legge alle lettere a) e b) dell'articolo 1 stabilisce che la Commis-

sione ha lo scopo di accertare le iniziative prese e le misure adottate in occasione degli eventi del giugno e del luglio 1964 e di esaminare quali di tali iniziative e misure debbano considerarsi in contrasto con le disposizioni vigenti e gli ordinamenti costituiti per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza. Questa è la parte conosciuta del disegno di legge. Seconda parte, lettera c): « formulare proposte in relazione ad un eventuale riordinamento degli organi preposti alla tutela della sicurezza e alla tutela dell'ordine pubblico e in relazione alla disciplina vigente in materia di tutela del segreto ». L'oggetto del disegno di legge è quanto mai definito e su di esso io credo non ci sia bisogno di aggiungere altro, tranne una cosa. Mi rivolgo al senatore Nencioni che ieri ha detto che l'oggetto sarebbe limitato dal fatto che la Commissione d'inchiesta dovrebbe tener conto delle « indicazioni » — dice esattamente il disegno di legge — contenute nella relazione della Commissione ministeriale che va sotto il nome di Commissione Lombardi.

Senatore Nencioni, il Parlamento non accetterebbe mai un'inchiesta nella quale le sue conclusioni fossero vincolate da quelle già prese da un'altra Commissione. È evidente che le indicazioni alle quali si riferisce l'articolo 1 sono le indicazioni sui fatti, sugli eventi e su questi si deve indagare.

N E N C I O N I . Secondo le indicazioni.

J A N N U Z Z I O N O F R I O . Senatore Nencioni, la legge va letta nel suo intero contenuto.

N E N C I O N I . La legge va vista non solo nella narrativa ma anche nelle conclusioni.

J A N N U Z Z I O N O F R I O . Scusi, senatore Nencioni: secondo le indicazioni contenute nella relazione Lombardi che cosa deve fare la Commissione? Deve indagare sugli eventi del luglio 1964: se deve indagare, è evidente che non deve accettare e recepire di peso le conclusioni della Commissione.

N E N C I O N I . Altrimenti avrebbe detto: secondo i fatti.

J A N N U Z Z I O N O F R I O . È questione di espressione.

N E N C I O N I . Sarebbe un'altra cosa se ci si riferisse direttamente ai fatti.

J A N N U Z Z I O N O F R I O . Veniamo al punto essenziale di tutto questo, alla ragione politica per la quale c'è stato tutto questo movimento: il desiderio di qualcuno di esaminare, « ficcare lo viso » a fondo nelle cose del servizio segreto militare. Ora qui bisogna dire cose molto precise dal punto di vista politico, giuridico e costituzionale, per quello che riguarda la tutela del segreto che trova il suo fondamento in due articoli della Costituzione, i numeri 21 e 15.

Per l'articolo 21 tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, sicchè segreto tutelabile giuridicamente per l'articolo 21 della Costituzione non dovrebbe essercene. Ma l'articolo 15 della Costituzione dice che la libertà e la segretezza di ogni forma di comunicazione sono inviolabili e che la loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria e con le garanzie stabilite dalla legge, sicchè non è vero che la Costituzione non si occupi del segreto perchè essa se ne interessa per demandare alla legge le garanzie per la tutela del segreto stesso.

N E N C I O N I . Questo è un potere.

J A N N U Z Z I O N O F R I O . Allora è legittimo il codice penale quando tutela il segreto sotto un duplice aspetto: segreto relativo alla tutela della personalità dello Stato, interna ed internazionale, e tutela relativa all'inviolabilità del segreto privato, che poi è una sezione del titolo sulla tutela della libertà individuale.

Dunque il legislatore agisce in applicazione della Costituzione, anche se il codice penale è anteriore. Ma chi va dicendo che è un codice fascista! Io mi chiedo perchè, quando un codice lo si invoca a proprio favore è

buono e quando invece esso va contro i propri interessi, allora diventa un codice non desiderabile. Coloro che infirmano di invalidità per ragioni di arretratezza, non dico altro (non voglio dispiacere qui ai miei amici), il codice penale, conoscono le legislazioni in materia di segreto vigenti nelle cosiddette Repubbliche popolari? Io le ho passate una per una in rassegna e vi dico che il più liberale il materia di segreto è l'ordinamento italiano.

Dicevo dunque tutela del segreto. Che cosa è il servizio di informazioni militari? È il servizio che tutela il segreto nell'interesse della personalità internazionale e interna dello Stato; ora, poichè depositario del segreto non può essere che il titolare del segreto e poichè il titolare del segreto è lo Stato e poichè lo Stato nella sua più alta espressione è rappresentato dal Parlamento, dunque è il Parlamento che deve essere il titolare del segreto. Ma in via di tutela del segreto, in via di attuazione della disciplina del segreto, la disciplina non può essere che dell'Esecutivo, non può essere che di quell'ordine che è in condizioni di mantenere il segreto stesso. L'Esecutivo risponde di fronte al Parlamento del mantenimento del segreto, se esso ha la responsabilità anche in campo internazionale di tutelare la personalità dello Stato. Come fate voi a concepire un Esecutivo che dovendo tutelare nel campo internazionale la personalità dello Stato, non abbia la possibilità di mantenere quei segreti che ritenga indispensabili appunto per la tutela della personalità dello Stato?

N E N C I O N I . Non è esatto ciò che dice, senatore Jannuzzi. Prima di tutto voglio dirle due cose, dopodichè potrà semmai giustificare la sua tesi. C'è un primo controllo del giudice e poi ce n'è un secondo da parte del procuratore generale, che può chiedere l'autorizzazione a procedere solo se si tratta di fatti criminosi.

J A N N U Z Z I O N O F R I O . Senatore Nencioni, qui stiamo confondendo la tutela del segreto nella procedura penale e in quella d'inchiesta con la tutela del segre-

to fatta dallo Stato nell'interesse della personalità dello Stato stesso. Sono due cose differenti. Adesso stavo parlando del servizio di informazioni militari e stavo dicendo che, contro ogni teoria la quale tende a sminuire il valore di questo servizio, quasi che fosse una specie di congiura occulta ai danni dello Stato e dei cittadini, c'è da affermare il principio indiscutibile, irrefutabile che il servizio di informazioni militari, che si trova nella tradizione storica presso tutti gli Stati, è un fondamentale dovere di garanzia che lo Stato ha per se stesso nella sua vita interna e internazionale e nei confronti dei cittadini, in quanto l'inviolabilità del segreto è il secondo aspetto della tutela del segreto contemplata dal codice di procedura penale.

Questa è la mia tesi, dopodichè viene la questione del segreto nelle testimonianze e nell'esibizione degli atti. Si tratta di una questione di procedura della quale presto mi occuperò. Per ora voglio parlare del modo con il quale l'inchiesta dovrà svolgersi; le critiche a tal proposito sono state prevalentemente svolte su quattro punti. Uno è quello accennato poco fa dal senatore Nencioni: c'è una norma diversa da quelle del codice di procedura penale. Se c'è, è in senso più favorevole alla garanzia del Parlamento che fa l'inchiesta. Infatti il codice di procedura penale all'articolo 342 e all'articolo 352, stabilendo come principio fondamentale che c'è il dovere di esibizione dei documenti richiesti dall'autorità giudiziaria e della testimonianza richiesta dall'autorità giudiziaria, afferma però che chi è depositario di un segreto ha il diritto di rifiutarsi di esibire i documenti. . .

N E N C I O N I . Guardi che l'articolo 352 pone il divieto, non il dovere.

J A N N U Z Z I O N O F R I O . D'accordo, stabilisce che colui che deve deporre può astenersi e, per l'articolo 352, che l'autorità giudiziaria non può interrogarlo. Quando questo avviene, poichè il privato che depone o che deve produrre un documento dinanzi ad un'autorità giudiziaria non può essere lasciato arbitro di stabilire se una de-

terminata notizia è segreta o no e poichè neanche alla stessa autorità giudiziaria può essere lasciata la facoltà di disporre questo, la legge, con l'articolo 352 che disciplina anche il caso dell'articolo 342, stabilisce che il giudice deve fare rapporto al Procuratore generale che ne informa il Ministro di grazia e giustizia, il quale può autorizzare o meno il processo penale. Questo sta a significare che l'arbitro definitivo che deve stabilire se una notizia deve rimanere o no segreta è il Ministro di grazia e giustizia. Quale modifica dunque porta questa legge? Elimina il procuratore generale. Sarebbe ben strano che una Commissione d'inchiesta parlamentare informi il procuratore generale! Si determinerebbe quella confusione tra organi legislativi e organo giudiziario che qui si tende ad evitare. Si informa quindi direttamente il Presidente del Consiglio il quale è qualcosa di più del Ministro di grazia e giustizia poichè ha sulle spalle la responsabilità del Governo, per cui quando egli prende una decisione lo fa a nome del Governo ed il Parlamento è così garantito che il Governo, tramite la decisione del suo Presidente del Consiglio, si assume piena responsabilità.

A chi ha osservato che la Commissione dovrebbe essere arbitra nello stabilire se si tratti o no di segreto, io chiedo: quale altro mezzo ha l'Esecutivo per preservarsi dal pericolo che notizie destinate a non essere pubblicate lo siano e vadano dinanzi alla Commissione, se non quello di garantirsi facendo informare la suprema autorità dell'Esecutivo che nella sua piena responsabilità (di cui risponde anche dinanzi al Parlamento) stabilisce se una determinata notizia debba o no essere divulgata?

C'è poi il secondo punto sul quale molti oratori si sono fermati. Mi pare indiscutibile, per quanto riguarda la tutela del segreto da parte della Commissione, che la norma sia più che giusta; mi sembra altrettanto ovvio che bisogna lasciare al Presidente della Commissione la responsabilità dell'osservanza delle norme stabilite dall'articolo 352 del codice di procedura penale. Altrettanto indiscutibile mi sembra che atti e documenti acquisiti dalla Commissione, sui quali il Governo non ha ritenuto di dover porre delle

riserve ai fini dell'esibizione alla Commissione stessa, non restino allegati agli atti della Commissione per essere poi pubblicati insieme alla relazione. Si dice che la limitazione all'intervento della Commissione sarebbe data dall'articolo 8 che stabilisce che la Commissione, prima di procedere al deposito della sua relazione, ne informa il Presidente del Consiglio che comunicherà le sue eventuali osservazioni. Ma io mi chiedo: quali limiti pone questo alla Commissione? Si tratta di un chiarimento che può essere nell'interesse stesso della Commissione. Il Presidente del Consiglio non ha assolutamente alcun potere di interdire, ha soltanto il potere di comunicare le sue obiezioni di cui si assume tutta la responsabilità personale e di Governo. La Commissione può non tenerne conto e depositare la sua relazione; se ne tiene conto vuol dire che le osservazioni del Presidente del Consiglio erano utili e vuol dire che il sistema ha funzionato.

Queste sono le obiezioni relative al modo di procedere della Commissione. Cosa c'è in tutto questo, sotto il profilo politico e sotto quello morale? Sotto il profilo politico, al di fuori e al di sopra di tutte le considerazioni e di tutti gli apprezzamenti, io vorrei concludere con il richiamo a due punti di fondo che la relazione ci induce a considerare. Asteniamoci correttamente da qualsiasi previsione sull'esito dell'indagine della Commissione. Con questo il Parlamento non abdica a nulla, interrompe oggi il suo colloquio per riprenderlo quando le risultanze della Commissione saranno pubblicate. Pretendere, come ha fatto stamane il mio omonimo, il senatore Raffaele Jannuzzi, che oggi si discutano qui tutti gli elementi che debbono essere oggetto della Commissione d'inchiesta e forse, anche nel suo desiderio, che si risolvano le questioni in questa sede, è un controsenso rispetto all'emanazione di una legge che dispone un'inchiesta.

Dicevo che due sono le considerazioni di fondo che vorrei fare e le faccio con la maggiore fermezza, con il maggiore convincimento, con senso di piena responsabilità politica. L'inchiesta è diretta soprattutto a stroncare alla base l'accusa che le forze

responsabili della vita governativa della Nazione abbiano la tendenza a sottrarsi all'esame ed al giudizio sui fatti che riguardano la vita dell'Esecutivo e la vita stessa della Nazione. Un'inchiesta è stata proposta dalla maggioranza politica e consentita e secondata dal Governo. Questi due fatti debbono essere in democrazia considerati della più alta positività. Si tratta di un atto di lealtà che, finchè non era stato fatto, dava luogo ad accuse di omissione, oggi che è stato compiuto non dà luogo a nessun positivo riconoscimento. Tuttavia è un atto di lealtà, di correttezza, di democraticità, di apprezzamento e queste cose possono avvenire soltanto in ordinamenti a regime interamente e genuinamente libero. Il discorso è diretto all'una e, per il passato, anche all'altra parte.

La seconda considerazione è che la Democrazia cristiana, mentre riconferma tutto il suo rispetto per colui che, dotato di inarriavabile statura morale, ha ricoperto con nobiltà d'animo e dedizione la carica di supremo magistrato dello Stato fino all'esaurimento di tutte le sue forze fisiche, esprime il convincimento che le forze armate, l'Arma dei carabinieri e le forze dell'ordine in genere meritano sempre e dovunque la fidu-

cia della Nazione, che senza di esse o con ombre di diffidenza e di sospetto verso di esse perderebbe la ragione prima del suo prestigio interno e internazionale. Se la lotta è — e da alcune parti purtrottppo lo è, sotto la specie delle indagini sul funzionamento delle istituzioni — all'esistenza stessa o al funzionamento degli istituti dell'ordine e della sicurezza, perchè non siano in grado di assolvere ai loro supremi compiti (sia detto per quando discuteremo i risultati dell'inchiesta), su questo terreno la Democrazia cristiana dice decisamente no: l'inchiesta è in difesa e non contro le istituzioni!

Se al cittadino si impone come sacro dovere la difesa della patria, nell'ordine interno e internazionale, come è stabilito dalla Costituzione, occorre che l'ordinamento in cui il cittadino opera appresti gli strumenti necessari perchè la difesa si attui e perchè da eventuali offese di eversione interna come di minaccia e di violenza internazionale la Nazione sia sempre interamente salva. Lo strumento che noi oggi apprestiamo è diretto a predisporre, se necessario, la legislazione sufficiente per la tutela del segreto che è tutela fondamentale della sicurezza dello Stato. (*Vivi applausi dal centro. Congratulazioni*).

Presidenza del Presidente FANFANI

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

R O S A , relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ritengo di dover premettere una considerazione alla mia replica, che mi auguro breve, che penso non potrà non essere incompleta — e me ne rammarico — per la mancanza di intervallo di tempo fra il dibattito, così interessante, e la replica stessa.

N E N C I O N I . Ma lei non deve replicare, lei deve fare la sua relazione.

R O S A , relatore. La relazione, senatore Nencioni, l'ho già fatta per iscritto al Senato. Questo mi pare che sia proprio il momento della replica più che dell'esposizione del disegno di legge.

Dicevo che mi rammarico sinceramente di questo perchè, pur nei limiti delle mie conoscenze ed esperienze, avrei desiderato dare risposte più compiute alle tante e tutte in-

teressanti tesi che sono state così brillantemente esposte in quest'Aula ieri ed oggi.

Ringrazio tutti gli onorevoli colleghi di ogni parte per aver contribuito a dare al dibattito un livello così alto. Ringrazio quei colleghi che con i loro spunti critici hanno sostanzialmente confermato sul piano concreto la possibilità di instaurare, evidentemente senza confusioni, utili rapporti tra maggioranza ed opposizione. Ovviamente non posso non rilevare i molti consensi — e ringrazio specificatamente e sentitamente quanti li hanno espressi — che sono venuti alla mia relazione che mi sono forzato di mantenere sul piano della più ortodossa obiettività, come del resto è compito di ogni relatore.

Non si può dunque non mettere subito in rilievo l'alto livello con il quale, salvo alcune punte eccessive che ci si augura siano l'ultimo residuo di venature polemiche, si è svolto in quest'Aula il dibattito conclusivo sull'importante e delicata materia del disegno di legge n. 534, già approvato dall'altro ramo del Parlamento. Se ne è parlato in verità a tutti i livelli e non sempre con la serenità e la delicatezza che il tema richiedeva. Valgano comunque anche tali situazioni a dare a tutta l'opinione pubblica italiana la prova più ampia del clima di democrazia e di libertà in cui cresce e si sviluppa la vita della nostra società la quale, riconquistati tali valori a prezzo di duri sacrifici, anche col sangue, con la Resistenza, è tuttora preoccupata ed impegnata in una valida azione diretta a consolidarli e a rafforzarli definitivamente. Potrebbe servire a tale riguardo un esame comparativo con la storia degli altri Paesi che si sono trovati in analoghe situazioni; una tale comparazione evidenzerebbe senza dubbio che problemi così scottanti, importanti e delicati raramente sono stati trattati con una così ampia libertà ed apertura di idee. Forse se c'è da dire qualcosa — consentitemelo — è proprio questo: c'è stata una troppa ampia libertà nel dibattito che si è sviluppato a tutti i livelli dentro e fuori del Parlamento sull'argomento; si è avuto, cioè, un esasperato dibattito che ha portato non poche volte a gratuite illazioni e ad una sorta di scandalismi eccessivi.

Per queste brevi considerazioni va dato atto alla migliore volontà politica della maggioranza e del Governo di aver proposto l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta diretta soprattutto ad accertare le iniziative prese e le misure adottate nell'ambito degli organi competenti in materia di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza in relazione agli eventi del giugno-luglio 1964 e ad esaminare, in specie, quali di tali iniziative e misure debbano considerarsi in contrasto con le disposizioni vigenti e con gli ordinamenti costituiti per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza.

Con la Commissione, infatti, devono essere demistificati tanti pregiudizi e luoghi comuni, nell'esigenza da tutti avvertita di ricercare la verità e di far luce perciò su tutte le zone d'ombra. È evidente che ci si trova di fronte ad un vero e proprio nodo che deve essere svolto pur con la delicatezza, l'attenzione e la discrezione che il caso richiede; l'inchiesta cioè non può e non deve essere condotta in maniera indiscriminata perchè — come giustamente da più parti è stato rilevato — ciò potrebbe portare alla disgregazione di un servizio fondamentale per l'interesse della Nazione. In altri termini non si deve certo tendere, tra l'altro, a portare a conoscenza di tutti la struttura, il funzionamento e la metodologia dei nostri servizi segreti in quanto, se si facesse così, perderebbero la loro peculiare caratteristica e verrebbe snaturato e irrimediabilmente pregiudicato lo scopo che con gli stessi lo Stato si prefigge di raggiungere.

Ritorna così, senatore Terracini, la richiamata immagine del pendolo della preoccupazione che continua a oscillare tra la necessità, da un lato, di far conoscere all'opinione pubblica le ombre e le luci della nostra organizzazione statale perchè tale conoscenza serva alla stessa opinione pubblica a farle meglio formulare le sue scelte per una sempre migliore organizzazione della società e la necessità, dall'altro lato, di provvedere a tutelare la sicurezza dello Stato. E per sicurezza dello Stato non può non intendersi la tutela dei principi e dei valori che caratterizzano e contraddistinguono la Costituzione dell'Italia repubblicana.

Quando si è detto che con il lavoro della Commissione d'inchiesta si vuole giungere a conoscere tutta la verità, altro non si voleva dire che tale lavoro deve tendere a verificare se i predetti principi e valori, che sono alla base della nostra Carta costituzionale, abbiano mai sofferto un più o meno latente pericolo di attacchi da parte di iniziative o misure adottate nell'ambito degli organi competenti in materia di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza.

Deve onestamente riconoscersi che il discorso eccessivamente incontrollato su tale argomento ha avuto ed ha in sé il pericolo di turbare anche la vita, la dignità ed il rispetto delle forze armate. Eventuali, probabili, ipotetiche deviazioni soggettive non devono assolutamente infirmare o denigrare l'opera altamente meritoria delle forze armate caratterizzata com'è da sacrificio, dedizione e passione per la difesa del Paese, non sempre contraccambiata da corrispondente gratitudine.

Noi respingiamo, senatore Anderlini, decisamente i giudizi pesanti e le zone d'ombra che ella ha ritenuto di far cadere in quest'Aula contro alcuni alti generali. Mi sia consentito aggiungere che non è giusto e che, anzi, è grave porre sotto accusa qualsiasi cittadino quando, anche per sua stessa affermazione, non si hanno le prove; a maggior ragione quando si tratta di due alti generali che hanno adempiuto ed adempiono ad alto e prestigioso incarico nelle forze armate al servizio della Nazione. Il danno che ne deriva è notevole non solo per coloro che ingiustamente vengono accusati (chè tutti abbiamo il dovere di rispettare e tutelare nella dignità della persona umana) ma anche — e questo è ancora più grave — per le istituzioni che specie noi parlamentari, per l'alta missione commessaci, abbiamo il dovere di giudicare obiettivamente e sostenere calorosamente nel loro difficile compito. Parlo delle forze armate, di quelle forze armate che non hanno altro proposito che quello di servire con dignità, disciplina ed onore la Patria comune.

E nella certezza di interpretare i vostri sentimenti, onorevoli colleghi, consentitemi di rivolgere un vivo apprezzamento e un

pensiero riconoscente ad esse impegnate fino al sacrificio della propria vita a garantire la pace, nella sicurezza e nella convivenza, e la libertà, perchè in questo clima insostituibile il nostro popolo possa continuare a crescere e progredire sempre più sulla strada dello sviluppo economico, sociale e civile.

Ma poichè da alcuni colleghi sono stati trattati argomenti i più diversi e spesso non sempre attinenti all'oggetto della proposta di legge in discussione, mi sia consentito dire che, se veramente si fosse voluto portare un contributo positivo al dibattito, si sarebbe dovuto, sia pure per inciso, avviare un discorso sulla politica della nostra difesa (un discorso che noi possiamo ritenere interessante, onorevole Ministro, come già abbiamo avuto modo di dire in Commissione difesa nella relazione al bilancio di previsione del 1969), per vedere se i mezzi tecnici e gli armamenti in dotazione sono idonei alla difesa del Paese, se l'efficienza delle nostre forze armate è adeguata ai compiti ad esse affidati, e infine se gli scopi, i mezzi e la strategia del nostro sistema sono adeguati ad un esercito moderno che non può basare la sua forza difensiva sulle baionette, che pure un tempo infausto avemmo a milioni, ma che però non bastarono a salvare il Paese da una dura, tragica sconfitta.

Come vede, senatore Tanucci Nannini, non è nostra intenzione fare il processo alle forze armate, ma al contrario esaltare lo spirito della sacra e nobile missione cui sono preposte e potenziarle adeguatamente secondo le esigenze di difesa del nostro Paese.

Non sembri a tal punto, onorevoli colleghi, una mera espressione di effetto se con brevissimo accento, proprio per evitare polemiche talvolta ingenerose, mi permetto di rilevare che forse ci siamo troppo abituati al clima di libertà per capirne e valutarne a fondo il pieno significato e la insostituibile funzione nella valorizzazione della dignità della persona umana e nella caratterizzazione di un popolo veramente progredito e civile. Il clima arroventato, infatti, di una deleteria polemica potrebbe snaturare il senso di tale affermazione e non farne cogliere, quindi, il valore altissimo che una

breve considerazione quale io faccio non può certamente esprimere totalmente. Ma nel segreto di ogni coscienza non può non aver risonanza la tragica esperienza di quei popoli i cui regimi, indipendentemente dalla colorazione, ne opprimono ogni forma elementare di democrazia e di libertà.

N E N C I O N I . A chi si rivolge?

R O S A , *relatore*. A quei Governi, senatore Nencioni, che, come ho specificatamente detto e chiaramente affermato, non hanno la fortuna di avere un clima di libertà e di democrazia come il nostro.

N E N C I O N I . Se si rivolge al Governo, allora va bene.

R O S A , *relatore*. No, assolutamente. Senatore Nencioni, credo che questo non lo possa affermare proprio lei che ha altre esperienze; dovrebbe affermare anzi esattamente il contrario. Se c'è una cosa che lei deve sottolineare è proprio il nostro clima di libertà e di democrazia, di valorizzazione della persona umana; mentre alcune idee che lei oggi ancora viene a difendere questo non hanno mai consentito per il passato.

N E N C I O N I . Io non le chiedo del suo passato. Ma se lei avesse il coraggio di parlarne in quest'Aula farebbe la faccia rossa.

R O S A , *relatore*. Non faccio la faccia rossa perchè il mio passato è di onorato ed onesto combattente. (*Interruzione del senatore Nencioni*). Non ho da nascondere niente, senatore Nencioni. (*Richiami del Presidente*).

N E N C I O N I . Il nostro passato lo abbiamo sempre difeso e voi non potete dire altrettanto.

R O S A , *relatore*. Lo abbiamo sempre difeso anche noi e con i fatti.

N E N C I O N I . E allora parli rivolgendosi all'Assemblea.

R O S A , *relatore*. Parlo all'Assemblea e solo casualmente, solo per un fatto direi di natura fisica mi sono rivolto a lei; ma non ne ho interesse, senatore Nencioni, anzi nè farò a meno.

P R E S I D E N T E . Torniamo alla relazione.

R O S A , *relatore*. Grazie, signor Presidente. Chiedo scusa e continuo. Dell'argomento ora in questione possiamo dire che si è discusso e trattato a tutti i livelli, da quelli di base a quelli più alti della direzione della cosa pubblica. Tutti i poteri costituzionali dello Stato, infatti, da quello esecutivo a quello giudiziario ed ora a quello legislativo, sono stati interessati al problema. Il Parlamento, che è l'espressione massima della volontà popolare, deve dare una testimonianza del suo senso di responsabilità profonda al di sopra delle parti.

L'opinione pubblica nazionale non può certamente essere disillusa proprio e soprattutto su un argomento così vitale ed importante per la sicurezza dello Stato e delle libere istituzioni democratiche, in un momento così carico di inquietudini e di ansie pur legittime, ma non sempre adeguatamente giustificate nel modo di manifestarsi.

La Commissione d'inchiesta perciò, nei suoi poteri e nei suoi limiti, al di là di alcune preoccupazioni manifestate, così come sono regolati e disciplinati dal disegno di legge n. 534, non ha certo l'incarico di stendere un velo pietoso su fatti del passato, ma di vedere in essi quanto eventualmente possa esserci di vero sulle temute azioni ai danni delle istituzioni democratiche. Tale compito, inoltre, non potrà non essere svolto compiutamente nel rispetto degli accennati limiti in riferimento alla tutela dello Stato e al segreto militare, al quale più ampiamente si farà riferimento, pure nell'ambito ristretto della replica, con considerazioni di carattere prevalentemente giuridico-costituzionale nella modestia della mia conoscenza.

Non deve sfuggire però, fra i più volte accennati compiti della Commissione, quello, non meno importante ed indispensabile, diretto a formulare proposte in relazio-

ne ad un eventuale riordinamento degli organi preposti alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico e in relazione alla materia di tutela del segreto, ai fini di una ordinata ed efficiente difesa della sicurezza interna ed esterna, conforme all'ordinamento democratico dello Stato. Non può accogliersi però la proposta secondo la quale si deve rivedere tutto in dettaglio perchè sia reso pubblico, anche nella nuova eventuale ristrutturazione, il riordinamento interno della organizzazione dei servizi di sicurezza dello Stato. Se si rendesse palese l'intera struttura dei servizi di sicurezza, verrebbe meno il segreto. La Commissione, allora, sulla base dell'indagine che sarà effettuata, dovrà formulare proposte valide per una collocazione più idonea di tali servizi nell'alveo costituzionale e per una migliore specificazione della dipendenza dei servizi stessi dagli organi di Governo.

È ovvio che il segreto militare, anzi la materia soggetta a segreto militare, così come è disciplinata nel decreto del luglio 1941, n. 1161, non risponde più alla nuova situazione determinata anche dai progressi tecnici e scientifici di questi ultimi tempi, considerando pure il clima politico e la situazione bellica in cui allora malauguratamente versava il Paese.

Tale necessità di revisione non può e non deve portare alla eliminazione della necessità del segreto. Rivedere i termini e i limiti del segreto militare non significa affatto abolirlo, ma considerarlo alla luce dei nuovi tempi e delle nuove esigenze. In riferimento a queste ultime perciò il segreto può avere una revisione restrittiva o estensiva, ma non può incontrare certo la sua abolizione.

Onorevoli senatori, il dibattito sul disegno di legge quindi ha toccato in questa Camera e fuori tutti i temi possibili; si è colorito, anche, delle più diverse e strane sfumature ed abbiamo avuto qui tanti interventi veramente interessanti, dal senatore Nencioni al senatore Anderlini, ai senatori Pelizzo, Bonaldi, Tanucci Nannini, Colleoni, Terracini, Jannuzzi Raffaele, Torelli, Menchinelli, Iannelli e Jannuzzi Onofrio, ai quali va ancora il mio vivo ringraziamento. Ma le argomentazioni addotte e le tesi sostenute

contro il disegno di legge in parola dagli oratori dell'opposizione obbediscono tutte — non poteva essere diversamente — ad alcuni presupposti: che la nostra Costituzione non contempla la possibilità di disegni di legge di inchieste bicamerali, potendovi, invece, procedere ogni Camera autonomamente e senza fare ricorso all'atto formale della legge; che se poi deve farsi ricorso alla legge come atto formale ben può superarsi il divieto di cui agli articoli 342 e 352 del codice di procedura penale; che, comunque, un'inchiesta parlamentare non deve essere ristretta in limitati poteri o che, pur se contenuta in tali limiti, deve potere spaziare su ogni questione, fatto, atto, documento; che, infine, è necessario procedere alla riforma dell'articolo 352 del codice di procedura penale onde attribuire al magistrato il potere di valutare, pur con le dovute cautele, se le circostanze che il teste dichiara di voler mantenere riservate rivestono veramente il carattere di segreto di Stato degno di tutela.

A questo punto a me pare opportuno, oltre che doveroso, fissare alcuni concetti fondamentali dai quali dedurre conseguenze certe ben determinate. Se se ne accetta il metodo bisognerà accettarne anche le conseguenze; diversamente ogni critica sarebbe perfettamente inutile e necessariamente sterile e preconcepita perchè diretta, piuttosto che contro le logiche conclusioni, contro certi principi informatori del nostro ordinamento che non si possono vulnerare senza mettere in grave pericolo la struttura stessa dello Stato.

Un punto fermo occorre stabilire: vi sono dei fini dello Stato che sono essenziali nel senso che senza quei fini da perseguire lo Stato non può sussistere. Per quanto nello scorrere del tempo e nel mutare delle diverse situazioni storiche sia variata l'estensione e la dimensione di quei fini essenziali, pur non può esservi Stato, piccolo o grande, democratico o totalitario, che possa rinunciare alla realizzazione di quei fini senza cessare per ciò stesso di esistere. Nè può dubitarsi che quei fini essenziali vanno identificati nella difesa esterna e nella difesa dell'ordine costituito interno, senatore Ter-

racini; e tali fini sono realizzati non solo con le forze armate e con la polizia...

D'ANGELOSANTE. Al suo posto io prenderei un brevetto, senatore Rosa, per le cose che sta dicendo.

ROSA, *relatore*. Io sto dicendo delle cose che evidentemente rispondono a quelle che sono le nostre norme giuridiche e costituzionali.

Dicevo che taluni fini sono realizzati non solo con le forze armate e con la polizia, ma anche con i servizi di informazione e di sicurezza, i cui compiti, in via generale di larga comprensione, possono così riassumersi: scoprire e sventare tutto ciò che possa recare danno alla sicurezza interna ed esterna dello Stato prima che ne sia iniziata l'attuazione; intervenire durante lo svolgimento di attività dirette contro la sicurezza dello Stato interna ed esterna e contro i suoi organi legalmente costituiti per impedirne la prosecuzione; neutralizzare l'attività stessa se già iniziata evitando che se ne producano gli effetti o attenuando la gravità di quelli che si fossero eventualmente prodotti.

Le ultime due guerre e le tante vicende interne, anche nei Paesi totalitari, credo che abbiano sufficientemente dimostrato la necessità di difendersi contro una simile delittuosa attività. Auspicare il contrario, come quel deputato che in una seduta della Camera nel lontano maggio del 1910 chiese che il nostro Governo si facesse promotore di un accordo internazionale per abolire la piaga dello spionaggio — mi sia consentito dire — è solo mera aspirazione e pura fantasia.

Il richiamo di questi concetti istituzionali della nostra realtà storica obbedisce, poi, anche ad un'altra fondamentale esigenza: quella che la nostra azione deve sempre essere ispirata, senza poterne prescindere, a considerazioni politiche e giuridiche insieme. E ciò perchè la realizzazione dei fini dello Stato avviene attraverso due precisi e differenti momenti: quello politico, ossia dinamico, diretto a valutare l'opportunità, la convenienza di certi atti, e quello giuridico costi-

tuito dal complesso delle norme che impongono agli organi dello Stato, e, quindi, anche ai servizi di informazione, il dovere di agire per il conseguimento dei fini assunti, e, nel contempo, tracciano i particolari della condotta che gli organi statali debbono tenere per il conseguimento dei fini determinati. Ciò, naturalmente, esclude perentoriamente che ci si possa far guidare da altri diversi criteri, quali quelli meramente passionali o puramente ideali.

Sotto l'aspetto politico debbo subito dire, onorevoli colleghi, che le norme concernenti le notizie di cui è vietata la divulgazione (e mi riferisco al decreto del luglio 1941) possono anche essere anacronistiche e superate; ma questo non ci esime dal fare una precisa valutazione giuridica della rispondenza o meno di certi atti, o presunte deviazioni, a disposizioni di leggi; e la legge in materia oggi ancora vigente è quella del 1941. Ma non ci esime però nemmeno, in attesa di nuove norme, dal respingere con ogni energia tutti i tentativi diretti a minare la organizzazione e la struttura dei servizi di sicurezza. Qui soccorre la valutazione politica e la responsabilità della maggioranza di fronte all'intero Paese nella identificazione di quei tentativi che, volti a minare l'organizzazione e l'efficienza dei servizi di sicurezza, minano la stessa struttura dello Stato. Questo è un preciso compito politico al quale la maggioranza non può sottrarsi senza abdicare alle sue responsabilità. È chiaro ora, senatore Anderlini, che una inchiesta indiscriminata e generalizzata comprometterebbe in maniera irreparabile la stessa organizzazione dello Stato ed egualmente la comprometterebbe una inchiesta limitata ad un determinato periodo di tempo, ma parimenti indiscriminata. Ugualmente poi la comprometterebbe un'inchiesta limitata ad un periodo di tempo determinato ma che non tenesse alcun conto delle limitazioni stabilite dagli articoli 342 e 352 del codice di procedura penale. Anche questa è una precisa valutazione politica che la maggioranza di centro-sinistra ha responsabilmente compiuta, come del resto ha riconosciuto il senatore Jannuzzi. Solo chi ha un profondo e radicato interesse a sovvertire

i nostri ordinamenti, per sostituirli con altri diversi, può auspicare che ciò avvenga. Pertanto, non è politicamente pensabile, nè giuridicamente ammissibile al di là del disegno di legge 534 alcuna inchiesta parlamentare — e figuriamoci poi un'inchiesta non parlamentare! — sui servizi di sicurezza.

Ma in quali casi politici e giuridici, allora, deve ammettersi la possibilità di un'inchiesta parlamentare sui servizi di informazione? Una inchiesta sui servizi di informazione evidentemente è possibile nella misura in cui, non danneggiando in alcun modo l'efficienza e l'organizzazione del servizio, non danneggia lo Stato. Nè si dica che così lo Stato si identifica con i servizi di sicurezza, perchè è chiaro, o almeno dovrebbe esserlo, che lo Stato si identifica in tutte le sue istituzioni e in tutti i suoi organismi, quindi anche nei servizi di sicurezza.

La mia comprensione dei fenomeni giuridici non va al di là delle questioni generali, quindi io ignoro se nel *mare magnum* della nostra legislazione vi sia qualche norma, vecchia o nuova non importa, che fissi i compiti istituzionali dei servizi di informazione. Se una tale norma vi fosse, e ne dubito, sarebbe certo agevole determinare quelli che sicuramente non sarebbero i compiti istituzionali dei servizi di informazione. Ora, onorevoli senatori, in relazione ai noti fatti del SIFAR, ora SID, e dall'inchiesta Lombardi sono emersi alcuni fatti sui quali non esprimo giudizio, ma che ritengo doveroso si debbano accertare. Infatti, questo è lo scopo, senatore Terracini, del disegno di legge n. 534. Anche qui soccorre la valutazione politica della maggioranza. L'atteggiamento della maggioranza, pertanto, è diretto non ad impedire il raggiungimento della verità, ma a tutelare un servizio essenziale del Paese, oltrechè ad evitare il ripetersi di simili iniziative, se accadute, per il futuro. Il problema, se vuole essere visto realisticamente, e quindi senza demagogia, non è quello di impedire l'accertamento di presunte responsabilità o di presunte compromissioni, anche di uomini politici o di partiti, ma di dirimere il conflitto tra la tutela del servizio segreto dello Stato e l'acquisizione delle prove. Un atteggiamento veramente respon-

sabile non può prescindere dalla tutela del segreto di Stato. Al riguardo, però, non vi è unanimità di vedute in quest'Aula, in quanto si confonde qualche volta il segreto di Stato — me lo si lasci dire — con l'attività coperta dal segreto. Questi due aspetti invece vanno tenuti ben distinti e perciò vanno esaminati separatamente. Ho trovato nella relazione ministeriale alla Camera sul progetto di legge 1º marzo 1915, divenuto poi legge 21 marzo 1915, la definizione del segreto come « il limite posto, da una volontà giuridicamente competente, alla conoscibilità di un fatto, di un atto o di una cosa, per modo che questi siano attualmente destinati a rimanere occulti per ogni persona diversa da quelle che legittimamente li conoscono, ovvero per coloro ai quali non vengono palesati da chi ha il potere giuridico di estendere o di togliere il detto limite, o da forze volontarie o involontarie indipendenti dalla volontà di chi ha giuridica disponibilità del segreto ». Questa è la definizione di segreto di Stato che riteniamo, onorevoli colleghi, valida per ogni ordinamento statuale, in tutti i Paesi di ogni coloritura politica.

Diversa invece è l'attività coperta dal segreto. Questa è indicata nel decreto 11 luglio 1941, già richiamato, ed è rimessa alla determinazione dello Stato che solo ha il potere di imporre il segreto e di farlo cessare. Questi sono i nostri ordinamenti e noi non possiamo superarli; possiamo solo modificarli nel senso di adeguare norme vetuste alla mutata e diversa realtà storica in cui viviamo. Oltre quella confusione tra il concetto di segreto e quello di attività coperta dal segreto, qualche altra è emersa dal dibattito svoltosi in questa Camera: per alcuni il segreto di Stato, ovvero la materia soggetta al segreto, è immutabile ed eterno; per altri è un piccolo e trasparente velo; per altri, infine, pare che non possa esistere segreto per i fatti passati.

Non è vera la prima ipotesi, perchè così si esaspera il concetto di segreto di Stato, cioè di materia soggetta al segreto, introducendo esagerate e smisurate preoccupazioni e dimenticando — questo è grave — l'evoluzione storica dello Stato quale si è delinea-

ta dai primordi ai giorni nostri; del resto, anche gli stessi militari su questo punto sono d'accordo.

Non è vera la seconda ipotesi, perchè così si confonde il pettegolezzo e la indiscrezione con il segreto o, quel che è peggio, si finisce per negare la necessità del segreto, dimenticando invece che lo Stato ha non solo il diritto, ma il dovere di imporlo.

Non è vera infine la terza ipotesi, perchè è chiaro che anche i fatti compiuti possono essere coperti dal segreto. Desidero, anzi, richiamare a questo proposito un precedente anche se lontano; mi riferisco ad una seduta della Camera del 1868, quando il generale La Marmora, che in precedenza aveva ricoperto la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, rivelò alcune notizie riguardanti la sicurezza dello Stato prima della guerra del 1866. La lettura del documento destò grande scalpore tanto che si chiese ampia discussione su quelle rivelazioni; ciò però non fu consentito perchè dopo il 1866 quelle notizie riguardavano un altro interesse politico dello Stato, in quanto la loro divulgazione poteva turbare i rapporti internazionali.

Del resto ancora più recentemente la stessa Russia sovietica non ha divulgato i servizi nè i segreti di Stato degli Zar. Se quindi il bene protetto dal segreto è la personalità interna ed esterna dello Stato, è solo lo Stato che ha il potere di porre la norma limitativa della conoscenza di certi fatti o di far cessare il segreto quando siano venuti meno i motivi che ne consigliarono il mantenimento.

Non condividiamo, quindi, la tesi di riformare l'articolo 352 del codice di procedura penale, nel senso di attribuire al magistrato il potere di valutare, con le dovute cautele, se le circostanze che il teste dichiara di voler mantenere riservate rivestono veramente il carattere di segreto di Stato degno di tutela. Così facendo, pur a prescindere da altri maggiori pericoli, non si investe forse la magistratura di una funzione prettamente politico-amministrativa? Non si realizza forse una indebita interferenza del potere giudiziario nel potere esecutivo? Nè si dica, sia pure con riferimento a questioni gene-

rali e non particolari, che qualcuno può patire conseguenze perchè in omaggio al segreto di Stato non ha potuto provare la sua innocenza. A parte che questi timori sono più ipotetici che reali, debbo dire che il problema nei suoi aspetti realistici non è proprio solo dello Stato italiano, nè è venuto alla luce solo in questi ultimi tempi.

Infine — è necessario dirlo — la sicurezza collettiva quando è interesse pubblico deve prevalere sempre sull'interesse privato. Pertanto l'unico giudice non può essere, come avviene in ogni altro Stato, che il Presidente del Consiglio al quale la legge rimette l'apprezzamento sull'esistenza del segreto, anche perchè è il capo dell'Esecutivo. Non vi può essere pertanto competenza dell'autorità giudiziaria nè di altri soggetti. Per questo non ha alcuna ragione di essere quella critica mossa alla maggioranza con la quale si ritiene che si siano aperti i segreti di Stato alla conoscenza di tutti. Non è questo il caso del disegno di legge in discussione poichè, anzi, il segreto di Stato è tutelato conformemente al nostro ordinamento e con i necessari adattamenti di cui all'articolo 4, per cui non è più il caso di dilungarci su tale questione.

Da altre parti, invece, si è denunciata la pretesa illegittimità costituzionale del disegno di legge n. 534 assumendo che l'articolo 82 della nostra Costituzione non prevede la possibilità di inchieste bicamerali, e nemmeno l'adozione dell'atto formale della legge. Tutto questo non è vero e non può essere vero. Innanzitutto l'articolo 82 della Costituzione non attribuisce, in tema di inchieste parlamentari, competenza esclusiva alla Camera o al Senato o a entrambi. Già questo è sufficiente per escludere, al di là di ogni ragionevole dubbio, la pretesa incostituzionalità dell'adozione di un disegno di legge per promuovere una inchiesta bicamerale. Nè poteva l'articolo 82 della Costituzione attribuire competenza esclusiva alla Camera o al Senato perchè, non potendo essere ipotizzati dal costituente tutti i possibili rapporti e tutte le possibili situazioni e implicazioni, ne sarebbe conseguita una indebita limitazione del potere legislativo,

non espressamente sancita, nei riguardi di una delle due o di entrambe le Camere.

Invece il potere di inchiesta bilaterale è concorrente rispetto al potere che la Camera ed il Senato hanno di promuovere inchieste senza che, per il disposto costituzionale, si renda necessario deliberare di volta in volta con legge le singole inchieste. E ciò anche a tacere dei precedenti.

Debbo respingere, infine, l'accusa contro la maggioranza di voler affossare l'inchiesta, o, peggio, di non volerla affatto. Se tale fosse stata la sua intenzione, ben poteva la maggioranza fare a meno di procedere alla costituzione di una Commissione di inchiesta bicamerale con un atto avente forza di legge. Onorevoli senatori, la proposta Zani belli, Orlandi, La Malfa, conseguente ad un punto essenziale dell'accordo programmatico del Governo, conferisce alla Commissione i giusti poteri perchè sia fatta piena luce fino in fondo sulle iniziative e sulle misure adottate da alcuni organi statali in relazione agli eventi del giugno-luglio 1964.

È un'esigenza che la maggioranza di centro-sinistra avverte non meno dell'opposizione. Mi sia consentito osservare che il nostro atteggiamento, cioè quello del Governo e della maggioranza che lo sostiene, su una materia così delicata e per la trattazione di un problema di grande e singolare importanza, non poteva inoltre non essere ispirato a piena consapevolezza delle responsabilità che incombono su tutto il Parlamento nel garantire quelle istituzioni repubblicane che sono fondamentali per la sicurezza dello Stato democratico e per lo sviluppo delle libertà dei cittadini. Sicchè giustamente nel disegno di legge sono stati posti alcuni precisi limiti che non sono imposti, fra l'altro, dalla legge, ma dal nostro ordinamento costituzionale per la tutela del segreto militare e politico a garanzia del funzionamento dei servizi di informazione, la cui esistenza sarebbe inevitabilmente compromessa dalla pubblicità, ed a garanzia anche della reputazione e della vita dei cittadini che potrebbero essere danneggiati, sia pure involontariamente.

Tutto questo, conviene ripeterlo ancora una volta, non già con il fine di coprire even-

tuali responsabilità di persone e di ambienti, ma per tutelare la funzione di alcuni organi dello Stato che per loro natura devono essere da noi tutti garantiti con il più doveroso e consapevole riserbo.

V'è da dire, inoltre, che la condotta di tutti i Governi democratici e di tutti i Ministri della difesa è stata sempre improntata ad alto senso di responsabilità e di democrazia; e vogliamo esprimere ad essi, e oggi al ministro Gui che qui degnamente li rappresenta, la nostra piena solidarietà e il nostro apprezzamento largamente positivo per il modo in cui si sono comportati in tutta la vicenda.

Al di sopra delle parti e delle passioni politiche, che pure sono nella realtà del sistema, io ritengo che ognuno di noi si faccia carico di ristabilire un clima di fiducia e di sicurezza nelle forze armate e nel Paese, nel rispetto dei diritti inalienabili dei cittadini. Durante anni di discussioni e di dibattiti nel Paese e nel Parlamento si è spesso sentito parlare del senso dello Stato e della sua difesa. Ritengo di potermi considerare interprete delle comuni convinzioni affermando che tale senso e tale difesa vengono violati e capovolti ogni volta che si verificano deviazioni da parte degli organi amministrativi o quando interessi particolari di persone, di gruppi o di partiti prevalgono sugli interessi generali; ed ancor peggio sarebbe qualora gli strumenti posti dalla legge a garanzia delle libertà di tutti i cittadini fossero usati per una frazione e invece di porsi al servizio della sicurezza delle istituzioni si rivoltassero contro le stesse.

Su questi punti e in questi casi la nostra vigilanza deve essere ferma, la nostra reazione deve essere precisa e senza tentennamenti. Mi sia consentito però aggiungere che avere il senso dello Stato significa anche rispettare integralmente l'ordine costituzionale e riconoscere l'equilibrio dei poteri. Riconoscere questo crediamo sia interesse di tutti, maggioranza ed opposizione; ma vorrei aggiungere più dell'opposizione che in tal modo verrebbe ad essere garantita appieno nello svolgimento delle sue funzioni

proprio dall'avere compiti costituzionali certi e definiti.

Onorevoli colleghi, per i principi, i motivi ed i propositi che abbiamo avuto l'onore di esporre e che ispirano la proposta di legge n. 534, già approvata dall'altro ramo del Parlamento, il relatore chiede il vostro voto, convinto che ancora una volta il Senato della Repubblica saprà corrispondere con la sua meditata e responsabile decisione, come già ha fatto con l'elevatezza del dibattito, alla fiducia e all'attesa di tutto il Paese. Grazie. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro della difesa.

GUI, Ministro della difesa. Signor Presidente, onorevoli senatori, la mia risposta sarà, credo, opportunamente breve. Le ragioni fondamentali di principio pro o contro questa inchiesta parlamentare sono state compiutamente illustrate durante il dibattito, ampio e di elevato livello. Le obiezioni dell'opposizione hanno avuto documentata e mi pare esauriente replica da parte del relatore Rosa, che ringrazio, e degli oratori della maggioranza, senatori Pelizzo, Colleoni, Raffaele Jannuzzi, Torelli e Onofrio Jannuzzi, che pure ringrazio. Sono grato naturalmente anche a tutti gli oratori dell'opposizione.

Io mi limiterò a replicare soprattutto su alcuni spunti che interessano più da vicino il Governo, poichè ci troviamo davanti ad una iniziativa parlamentare e avente per oggetto una attività ispettiva propria del Parlamento. Su talune questioni ancora più specifiche mi riservo eventualmente di chiarire l'opinione del Governo quando passeremo all'esame dei singoli articoli e degli emendamenti.

Vorrei anzitutto richiamare l'attenzione sul fatto che si tratta appunto di un'iniziativa parlamentare, non di una iniziativa del Governo. Non dico questo per un meschino gioco delle parti tra la maggioranza ed il Governo, ma solo per ricordare che il Governo riteneva, come ritiene, di aver fatto nella vicenda di cui ci occupia-

mo quanto era in suo potere e suo dovere. Mi asterrò dall'enumerare la lunga serie di atti compiuti dai precedenti Governi, in questa materia, con le due relazioni amministrative, con i provvedimenti presi e con tutte le misure adottate. Dico questo anche perchè desideriamo rispettare in concreto l'iniziativa propria del Parlamento in questa sua specifica funzione che è appunto quella ispettiva. Il Governo non si oppone alla volontà espressa da tutti o quasi tutti i Gruppi del Parlamento: dico tutti i Gruppi, perchè anche se ci sono state delle opposizioni, delle manifestazioni di contrarietà nei confronti di questa specifica iniziativa parlamentare, generalmente i dissensi hanno tratto motivo dal desiderio che la proposta avesse una portata più ampia. Gli oratori del Movimento sociale hanno espresso la loro contrarietà; tuttavia hanno, da una parte, deprecato questa iniziativa, ma dall'altra auspicato che essa fosse più vasta. Il senatore Bonaldi, che ha parlato a nome del Gruppo liberale, per motivare la sua contrarietà, si è rifatto ad altra iniziativa sostenuta dal suo Gruppo. Essa si proponeva, mediante un diverso congegno, il deferimento dell'inchiesta alla Commissione difesa della Camera con modalità che io ora non voglio discutere, ma che comunque erano pur sempre rivolte verso un allargamento dell'inchiesta.

Vi è dunque una volontà unanime del Parlamento e perciò il Governo ad essa non si opporrà. Anzi con questo suo atteggiamento l'Esecutivo intende apprezzare le finalità dell'iniziativa, in particolare quelle costruttive che sono indicate nella lettera c) dell'articolo 1 della proposta di legge. Le lettere a) e b) hanno infatti solo finalità conoscitive, mentre la lettera c) si propone di favorire l'elaborazione di una diversa legislazione in una così delicata materia. L'apprezzamento per tale finalità costruttiva non significa però che io possa seguire il senatore Anderlini, il quale ricava da ciò stesso la immediata messa in mora della legislazione vigente: ci consiglieremo, collaboreremo per predisporre delle proposte di legislazione migliore, ma questo non si-

gnifica che la legislazione vigente abbia a perdere minimamente la sua efficacia.

L'atteggiamento del Governo di non opporsi alla proposta presentata certamente si differenzia da quello tenuto dai Governi precedenti nella passata legislatura, in questa medesima materia. Ciò è avvenuto non solo perchè in quelle occasioni si trattava dell'espressione di una volontà non così unanime, ma parziale, del Parlamento, ma anche e soprattutto perchè gli strumenti legislativi che allora il Parlamento aveva presentato a questo fine non erano accettabili perchè non consentivano di tutelare alcune esigenze fondamentali, che dovevano e devono sempre essere difese nella materia in discussione.

Non starò a soffermarmi su tale esigenza di fondo. Ho avuto il modo di dirlo alla Camera e le mie parole sono state anche qui amabilmente riportate da alcuni oratori che hanno voluto leggerle: le garanzie fondamentali che in questa materia il Governo non può non far presenti, poichè debbono essere comunque osservate, sono quelle relative alla tutela del segreto militare, quelle — forse meno pressanti ma non meno importanti — della tutela della reputazione delle persone che non può essere incautamente messa a repentaglio, e, infine, la garanzia della tutela del servizio di informazioni. La pubblicità su questo servizio e sul suo funzionamento comprometterebbe infatti irrimediabilmente la sua stessa esistenza. La proposta Zanibelli invece (ed ecco quindi la ragione più specifica dell'atteggiamento che il Governo assume in questa circostanza) è congegnata in modo da poter tutelare efficacemente le esigenze fondamentali cui ho fatto riferimento.

Su questo presupposto alcuni senatori hanno mosso dei rilievi e delle osservazioni particolari a cui ora rispondo sempre per quel tanto che interessano il Governo. Specialmente dal senatore Nencioni, ma anche dal senatore Terracini, sono state criticate quelle parti del disegno di legge nelle quali si prevede una qualche forma di rapporto con il Governo. Si è detto per esempio che è contraddittorio proporre un'inchiesta di iniziativa parlamentare e poi accettare che

l'oggetto di questa abbia ad essere configurato secondo le indicazioni della relazione Lombardi, che è appunto frutto di un'inchiesta amministrativa, cioè voluta dal Governo. Oppure, si è criticata la presenza, ad un certo momento, nell'*iter* dei lavori della Commissione, del Presidente del Consiglio, come termine di riferimento per la decisione in materia di indicazione o meno del segreto. Ancora, si è criticato l'articolo 8 perchè la proposta prevede che la relazione sia fatta conoscere al Presidente del Consiglio prima di una decisione definitiva da parte della Commissione.

Devo dire che queste critiche partono tutte da un'opinione pregiudiziale che a me sembra errata, e cioè che quando si fa una inchiesta parlamentare il Governo debba essere necessariamente l'imputato. Tale presupposto è assolutamente infondato; non deriva minimamente da quanto la Costituzione dice a proposito delle Commissioni di inchiesta. Infatti le inchieste parlamentari, secondo l'articolo 82 della Costituzione, vertono su materie di pubblico interesse; punto e basta. Le materie di pubblico interesse sono le più varie: è quindi naturalmente del tutto compatibile che nello svolgimento di un'inchiesta parlamentare possa essere prevista anche una forma di collaborazione tra Commissione e Governo nel perseguimento delle finalità proprie del Parlamento; come è appunto previsto dalla proposta di cui ci occupiamo.

Quindi, che il Parlamento assuma come indicazioni, per la configurazione dell'oggetto dell'inchiesta, quelle della relazione Lombardi non è per nulla contraddittorio con lo svolgimento di una inchiesta parlamentare. È stato giustamente osservato in una interruzione che non si tratta delle conclusioni della relazione Lombardi, ma delle indicazioni contenute nella relazione stessa. Certo, saremmo in contraddizione se il Parlamento dovesse fare preliminarmente proprie le conclusioni di un'inchiesta amministrativa. Ma qui non si parla di conclusioni sibbene di indicazioni valide a determinare l'oggetto.

Così è per quanto riguarda l'articolo 8. Anche la conoscenza da parte del Presidente

del Consiglio della relazione prima che la Commissione abbia a deliberare in via definitiva si configura come una forma di collaborazione. Per quanto poi riguarda la procedura secondo la quale viene interpellato il Presidente del Consiglio per il tramite del Presidente della Commissione di inchiesta quando si debba in via definitiva decidere se c'è o non c'è un segreto, devo riconoscere che questa è certamente una variante rispetto all'articolo 352 del codice di procedura penale. Ma che il giudice debba arrivare al Governo attraverso il procuratore generale e il Ministro di grazia e giustizia lo si comprende benissimo. Sarebbe per la verità invece del tutto incongruo che la Commissione parlamentare dovesse arrivare al Governo attraverso il procuratore generale. La Commissione parlamentare arriva al Governo attraverso il suo Presidente ed arriva al vertice del Governo, cioè al Presidente del Consiglio dei ministri. Quindi non vedo perchè questa modifica debba sollevare tutte le proteste che qui sono state espresse. Non credo ci sia in ciò nulla di strano, ma anzi molto riguardo nei confronti delle prerogative proprie di una Commissione parlamentare.

Dunque, per una retta interpretazione delle finalità di questa inchiesta parlamentare, non si deve partire dal presupposto che si tratti di un processo al Governo, ma neppure che si tratti di un processo alle forze armate. Devo riconoscere che, in verità, ciò è stato escluso quasi unanimemente dagli oratori di tutti i settori e di questo io non posso che compiacermi.

Molto bene hanno parlato su questo punto i senatori Pelizzo, Torelli e Jannuzzi Onofrio ed io convengo con le loro argomentazioni.

Durante la discussione ho dovuto invece qualche volta intervenire per respingere giudizi nei confronti di questo o di quell'altro esponente delle nostre forze armate. L'ho fatto perchè era mio dovere e perchè ne sono profondamente convinto. Voglio aggiungere a questo proposito che un analogo atteggiamento ho tenuto in altra circostanza — e mi è gradito ripeterlo anche in Senato — di fronte ad atti compiuti

al di fuori del Parlamento nei confronti di un gran numero di generali e di alti ufficiali delle nostre forze armate, che abbiamo visto di recente accusati davanti ai tribunali.

La circostanza che questi generali siano per la grande maggioranza nell'ausiliaria toglie molto poco alla gravità di questi atti e al senso di rammarico che essi suscitano nel Ministro della difesa, soprattutto quando si tratta di generali che sono stati incaricati dal Ministro, con regolare lettera di incarico, di compiere delle indagini e che hanno agito secondo le finalità che il Ministro stesso ha loro indicato e nell'ambito dei poteri loro delegati.

Quindi questa mia difesa delle nostre forze armate, che ritengo ingiustamente chiamate in causa, in un modo o nell'altro, si rivolge imparzialmente a tutti. Nessuno deve essere in forma vaga ed ingiustificata accusato, mentre svolge o ha svolto rettamente le sue funzioni.

Ribadita l'estraneità delle forze armate in quanto tali all'oggetto di questa inchiesta, voglio cogliere l'occasione per ripetere anche io, come hanno fatto molti senatori, la rivendicazione dei meriti delle nostre forze armate, della loro lealtà alle nostre istituzioni democratiche e alla Repubblica, nonchè per rivolgere loro l'espressione della nostra piena fiducia nella loro attività, nella loro funzione, nei meriti che esse si sono acquisiti e si acquisiscono verso la Nazione.

C'è tuttavia un'eccezione in questa generale esclusione della volontà di chiamare in causa le forze armate in quanto tali e mi è parsa contenuta nell'intervento del senatore Menchinelli. Egli, per la verità, chiama in causa non questo o quell'atto, questa o quell'altra eventuale deviazione e lacuna, ma il servizio di informazioni in quanto tale. Egli ha detto che il servizio di informazioni italiano in quanto tale segue una sua logica autonoma che può essere pericolosa per le istituzioni democratiche. Tengo intanto a ribadire al senatore Menchinelli e a quanti altri hanno sollevato simili osservazioni che il servizio di informazioni italiano è certamente collegato con il servizio di informazione dei Paesi a noi alleati, ma non è minimamente subordinato a servizi di in-

formazione di altri Paesi. Non c'è quindi nulla che sfugga in quest'attività alla responsabilità e alla competenza degli organi costituzionali dello Stato italiano.

Ma, respinto questo, io non posso seguirlo neppure nella considerazione che il servizio di informazioni per il fatto stesso che esiste rappresenta un pericolo per le nostre istituzioni democratiche. Forse lo rappresenta solo il servizio di informazioni italiano o quello occidentale? O forse solo i servizi di informazioni — quanto potenti e quanto ramificati e attivi! — dei Paesi d'oltrecortina non rappresentano con la loro supposta logica autonoma un pericolo per altri Stati? Io non posso accettare simili ragionamenti.

Ritengo che, se la Commissione d'inchiesta partisse dal presupposto di sottoporre a processo il servizio di informazioni in quanto tale, perseguirebbe un obiettivo del tutto errato che il Governo fin d'ora respingerebbe. Devo anzi dire che il servizio di informazioni — qui è stato già affermato e non è necessario che io mi ci soffermi — assolve ad una funzione fondamentale proprio nell'interesse dell'integrità, dell'indipendenza e della sicurezza del nostro Paese. Il senatore Colleoni è stato particolarmente efficace a questo proposito e lo ringrazio.

La lettera c) dell'articolo 1 tratta, oltre che di modifica della legislazione sulla tutela del segreto militare (e la Commissione vedrà di presentare le sue proposte ed il Governo collaborerà), di un eventuale riordinamento dei servizi di informazione. A questo proposito sono tenuto a ripetere quanto ho avuto l'onore di dire alla Camera: se questo riordinamento dovesse intendersi come volontà di conoscere il funzionamento e la struttura interna concreta del servizio di informazioni, ebbene, con questo termine noi praticamente distruggeremmo il servizio di informazioni. Io invece ritengo che con il termine di riordinamento abbia ad intendersi la considerazione della più utile collocazione del servizio di informazioni all'interno della struttura del nostro Paese ai fini di un migliore funzionamento.

È indubitato che in uno Stato moderno — è stato detto anche in quest'Aula — il

servizio di informazioni non si occupa, strettamente, soltanto dei problemi attinenti alla difesa. Esso inevitabilmente non solo si occupa di quanto avviene all'estero, ma deve tutelare il segreto industriale, il segreto scientifico, ed ogni altro che più o meno indirettamente può avere attinenza con il segreto militare. La tutela si estende quindi anche a problemi di altri Ministeri; perciò può essere giustamente considerato se sia opportuna una diversa collocazione della dipendenza gerarchica di questo servizio; non però un suo smembramento in più servizi. L'esperienza degli altri Paesi che hanno più servizi di informazione non mi sembra particolarmente brillante.

Sono stati citati anche qui degli episodi. Io voglio anzi dire che in quei Paesi si sta oggi sviluppando la tendenza all'unificazione dei vari servizi proprio per evitare pericolose sovrapposizioni e concorrenze. Ci sono state poi alcune osservazioni dirette all'oggetto dell'inchiesta. Alcuni senatori, mi pare in particolare il senatore Terracini, si sono lamentati perchè l'oggetto dell'inchiesta è limitato, secondo le indicazioni sempre della relazione Lombardi, ai fatti del giugno-luglio 1964.

Devo dire che il Governo non può che approvare una delimitazione dell'oggetto; una indicazione che non fosse precisa, una inchiesta indiscriminata e illimitata non potrebbe essere assolutamente accettata. È per questo che nell'oggetto dell'inchiesta non si parla del SIFAR, ma si parla dei fatti del giugno-luglio 1964. Questo potrà forse dispiacere al senatore Terracini, ma solo i fatti del giugno-luglio 1964 sono l'oggetto dell'inchiesta. Anche in queste delimitazioni dell'oggetto deve ritrovarsi una delle ragioni per le quali il Governo non si oppone all'inchiesta. Naturalmente poi l'approfondimento sarà compiuto dalla Commissione.

Credo che non possiamo seguire, poi, gli onorevoli senatori che hanno cercato di immaginare quale sarà lo sviluppo e l'approfondimento dell'indagine in relazione all'oggetto. Penso che così si precorrano i tempi, che ciò significhi in qualche modo prede-terminare o precorrere ciò che la Commis-

sione vorrà fare. Dobbiamo lasciare l'autonomia alla Commissione; ogni indicazione a questo proposito, tolta quella generale dell'oggetto, sarebbe intempestiva ed inopportuna. Perciò non posso rispondere a qualche domanda che mi è stata posta a questo proposito, per esempio dal senatore Raffaele Jannuzzi. Credo che non sarebbe giusto che in questo momento, soltanto perchè qualcuno di noi lo immagina o lo suppone, io interferissi in ciò che sarà lo svolgimento dei lavori della Commissione.

Un altro punto, che ha pure riferimento con l'attività del Governo, è stato sviluppato e sviscerato ampiamente da tutte le parti: quello centrale della tutela del segreto. Non starò a ripetere le argomentazioni che sono state qui sviluppate; mi rimetto a quelle degli oratori della maggioranza. Però c'è un punto che credo debba essere sottolineato. Mi è parso che nell'intervento, sempre molto acuto, del senatore Terracini, si sia posta in dubbio la competenza del Governo e dell'amministrazione in quanto tali ad essere depositari del segreto militare. Tale dubbio secondo me deriva da una tendenza, peraltro molto diffusa nei parlamentari del Gruppo comunista, a misconoscere che anche il Governo è un organo costituzionale. Non soltanto il Parlamento è un organo costituzionale, ma anche il Governo, e in quanto tale ha le sue prerogative, i suoi compiti, i suoi poteri. Non possiamo pretendere che le prerogative dei vari organi previsti dalla nostra Costituzione siano esercitate tutte dal Parlamento. Il Parlamento ha i suoi poteri, le sue prerogative, anche se è naturalmente l'organo sovrano del nostro Stato democratico, ma gli altri organi costituzionali hanno i loro e tra questi è il Governo con le sue competenze tra le quali è compresa questa dell'esercizio dell'amministrazione e quindi anche quella della conoscenza e della tutela dei segreti che sono connessi con l'esercizio dell'amministrazione, tra i quali quelli militari hanno un rilievo specifico.

Non potrei seguire il senatore Terracini in questa confusione e devo dire anzi che la formulazione degli articoli che si occupano di questo tema nella proposta Zani-

belli mi sembra perfettamente confacente allo spirito e alla lettera della nostra Costituzione.

Credo di aver risposto sinteticamente ma chiaramente (almeno mi lusingo di pensarlo) ai temi sollevati durante questa discussione e che attengono più da vicino alle competenze ed alle prerogative proprie del Governo.

Vorrei avviarmi a concludere, onorevoli senatori, raccogliendo l'appello che da più parti è venuto durante la discussione. Sta bene l'inchiesta, rispettiamo la volontà sovrana ed unanime del Parlamento che la vuole, esercitiamola secondo le indicazioni contenute nella proposta Zanibelli, ma occupiamoci qualche volta più direttamente anche dei problemi veri, reali delle forze armate e della loro funzione! Accolgo anche le indicazioni (benchè non sempre ne condivida il contenuto) del senatore Anderlini, tenace assertore di questa esigenza, nonchè tutte le voci che si sono levate in Aula a questo proposito. Esistono i problemi reali delle forze armate, del loro coordinamento, della loro funzione ed efficienza, dell'assolvimento dei loro compiti che debbono essere idonei a garantire efficacemente la sicurezza e l'indipendenza del nostro Paese. I temi dell'inchiesta non debbono assorbire tutta la nostra attenzione fino a farci dimenticare la realtà delle forze armate; non debbono illuderci di aver esaurito le nostre responsabilità. Io non voglio minimamente svalutare le funzioni che il Parlamento intende assolvere e l'attenzione che si attribuisce a questa inchiesta; ritengo però che nell'opinione pubblica più che quella della inchiesta sia viva l'esigenza che noi abbiamo ad occuparci costruttivamente delle forze armate.

Valorizziamo dunque le possibilità costruttive che ci offre in potenza anche questa proposta per un migliore ordinamento delle nostre forze armate, affinchè esso sia sempre di più rispondente allo spirito democratico della nostra Costituzione. Questa è un'esigenza su cui ognuno di noi deve convenire; ma dobbiamo fare anche in modo che esse siano sempre più salde, più efficienti, cosicchè il loro prestigio sia sem-

pre più alto e verso di esse vada una fiducia sempre maggiore del Parlamento e del popolo italiano. Anche di questi altri problemi dobbiamo responsabilmente occuparci.

Badiamo, onorevoli senatori, a questa profonda, fondamentale, permanente esigenza del nostro Paese e dedichiamo in questa direzione ed in questo spirito la nostra attenzione alle forze armate italiane. *(Vivi applausi dal centro e dalla sinistra).*

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione degli articoli. Si dia lettura dell'articolo 1.

ATTAGUILE, Segretario:

Art. 1.

È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta con lo scopo di:

a) accertare, secondo le indicazioni contenute nella relazione della Commissione ministeriale d'inchiesta, nominata con decreto ministeriale 12 gennaio 1968 e presieduta dal generale Lombardi, depositata presso le Presidenze delle due Camere, le iniziative prese e le misure adottate nell'ambito degli organi competenti in materia di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, in relazione agli eventi del giugno e del luglio 1964;

b) esaminare quali di tali iniziative e misure debbano considerarsi in contrasto con le disposizioni vigenti e gli ordinamenti costituiti per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza;

c) formulare proposte in relazione ad un eventuale riordinamento degli organi preposti alla tutela della sicurezza e alla tutela dell'ordine pubblico ed in relazione alla disciplina vigente in materia di tutela del segreto, ai fini di una ordinata ed efficiente difesa della sicurezza esterna ed interna conforme all'ordinamento democratico dello Stato.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento aggiuntivo da parte del senatore Nencioni e di altri senatori. Se ne dia lettura.

ATTAGUILE, Segretario:

Dopo le parole « È istituita » inserire le altre: « , a norma dell'art. 82 della Costituzione, ».

1.5 NENCIONI, DE MARSANICH, TANUCCI
NANNINI, CROLLALANZA, FRANZA,
DINARO

PRESIDENTE. Il senatore Nencioni ha facoltà di illustrare questo emendamento.

NENCIONI. Illustre Presidente, onorevoli colleghi, voglio notare innanzitutto che l'emendamento n. 1.5, che è il primo ad essere messo in discussione dalla Presidenza, deve essere trattato insieme all'emendamento n. 2.1 perchè non si comprenderebbe il primo emendamento senza la soppressione dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Può illustrarli insieme, se crede.

NENCIONI. Fatta questa premessa debbo illustrare brevissimamente lo spirito che ha animato il mio Gruppo nella presentazione di questo emendamento tendente ad inserire dopo le parole: « È istituita », le altre: « a norma dell'articolo 82 della Costituzione ».

Abbiamo sostenuto questo concetto in sede di discussione generale e lo ripetiamo brevemente richiamandoci all'articolo 2 del disegno di legge che ripete male la norma contenuta nell'articolo 82 della Costituzione. L'articolo 2 afferma: « La Commissione d'inchiesta procederà alle indagini ed agli esami con i poteri e le limitazioni previsti dal secondo comma dell'articolo 82 della Costituzione ». Ora io posso anche comprendere la ragione per cui i compilatori di questo strano documento oggi in esame abbiano ritenuto di doversi riferire ad una norma contenuta nella Costituzione. Certo, non si comprenderebbe la necessità di richiamare una norma che, essendo costituzionale, è di rango superiore e pertanto cogente rispetto alle leggi ordinarie. Infatti i casi sono due: o questa norma del disegno di legge è uguale alla norma costitu-

zionale, e allora è semplicemente inutile, oppure è diversa, in contrasto con la norma e allora viene cancellata dalla norma costituzionale medesima. Probabilmente — l'onorevole Ministro non l'ha detto, ma credo sia così — la ragione è che, avendo proposto il procedimento legislativo laddove la Costituzione prevede per la Commissione di inchiesta un procedimento non legislativo ma monocamerale, un provvedimento cioè interno, si è voluto con una norma richiamarsi al contenuto dell'articolo 82 della Costituzione, forse pensando che la Commissione di inchiesta, senza questa disciplina normativa, con legge ordinaria avrebbe potuto avere dei poteri non stabiliti dalla Costituzione, che prevede gli stessi poteri e limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Se questo è stato il motivo ispiratore, si tratta di un modo di ragionare veramente abnorme, erroneo, inconcepibile perchè il Parlamento, nella sua funzione, nei suoi atti di impulso, non può che seguire gli alvei che sono tracciati dalle norme costituzionali. Pertanto, richiamandoci alla Commissione d'inchiesta, non è possibile concepire la sua attività se non in funzione appunto della norma contenuta nell'articolo 82, cioè con i poteri e con le limitazioni stabilite nella norma stessa. Non è concepibile con procedimento legislativo ordinario attribuire al Parlamento delle funzioni che non rientrano nelle funzioni che sono tassativamente stabilite dalla Costituzione della Repubblica. Pertanto la norma in oggetto è assolutamente inutile. Ma dirò di più: oltre che inutile è un errore. La Corte costituzionale ha già avuto più volte modo di pronunciarsi su questo argomento e ha detto che è inutile e forse illegittimo ripetere in un testo normativo di grado inferiore, seguendo un preteso scopo confermativo, un precetto sancito in un testo avente efficacia di ordine superiore. La Corte costituzionale ha affermato questo principio dichiarando illegittime le disposizioni di leggi regionali che ripetevano disposizioni di leggi statali.

Pertanto, onorevole Ministro, qualunque sia la ragione ispiratrice, senza dubbio erronea, di tecnica legislativa sbagliata, è in-

concepibile perchè le funzioni parlamentari sono esattamente e tassativamente elencate nelle varie norme della Costituzione. Parlando della funzione ispettiva del Potere legislativo non è possibile richiamarsi che alla funzione determinata dalla norma costituzionale.

Fatta questa premessa, e qualunque considerazione possa essere aggiunta, ritengo che l'articolo 2 debba essere soppresso. E perchè non vi siano dubbi e non si possa dire che è valida la ragione che io ho immaginata, cioè che i presentatori abbiano voluto ripetere questa norma di grado superiore pensando che il procedimento legislativo non si identificasse nell'evento parlamentare col procedimento monocamerale, ho proposto di inserire all'articolo 1, dopo le parole: « È istituita », l'espressione: « , a norma dell'articolo 82 della Costituzione ». Mi sembra, onorevole Ministro, che in questo modo si possa avere un disegno di legge più corretto dal punto di vista costituzionale, date anche le pronunce della Corte costituzionale che ho prima citato.

Colgo l'occasione per correggere l'impostazione che ella, onorevole Ministro, ha espresso circa la nostra volontà in merito a questo disegno di legge secondo cui noi avremmo proposto una inchiesta più ampia. Non è vero, noi siamo sempre stati contrari. Abbiamo proposto degli emendamenti non perchè la Commissione abbia dei poteri più ampi, ma perchè abbia dei poteri corretti dal punto di vista costituzionale. Grazie.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

R O S A , relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, devo fare, come premessa, una dichiarazione, cioè che, per quanto riguarda gli emendamenti, noi riteniamo di dire, per fatto di principio, che non possiamo accettarli per un motivo ed una valutazione di ordine generale. Il testo di legge così come è stato formulato obbedisce ad alcuni criteri politici fondamentali, ad alcune scelte, ad alcuni scopi, ad alcune indi-

cazioni. Se si dovessero accettare emendamenti e quindi allargare tutta la materia...

BERTOLI. Ma che cosa significa questo?

ROSA, *relatore*. È una dichiarazione in sede di premessa...

BERTOLI. Ma che principio è? Allora perchè si discute? È inconcepibile!

VERONESI. Almeno non lo dica!

ROSA, *relatore*. È una dichiarazione in sede di premessa che credo non debba turbare... (*Vivaci proteste dall'estrema sinistra e dal centro-destra*).

PRESIDENTE. Vorrei raccomandarle il rispetto della nostra Assemblea.

ROSA, *relatore*. Mi adeguo subito, signor Presidente. Accetto senz'altro la sua puntualizzazione.

Entrando nel merito dell'emendamento presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, riteniamo di non poterlo accettare in primo luogo perchè riteniamo che la formulazione dell'articolo come è nel testo del disegno di legge obbedisca ai fini che lo stesso disegno di legge si propone. Inoltre pensiamo che l'articolo 2 non sia una norma inutile e illegittima; anzi essa chiarisce di più quello che l'articolo 82 della Costituzione dice e che è posto a base di quel parallelismo tra autorità giudiziaria e politica che è nel contesto della proposta di legge n. 534.

Pertanto esprimiamo il nostro parere contrario all'emendamento in discussione.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

GUI, *Ministro della difesa*. Mi pare che lo stesso senatore Nencioni riconosca l'opportunità di richiamare l'articolo 82 della Costituzione anche se con una diversa collocazione: infatti nel testo del disegno di legge esso è richiamato all'articolo 2, men-

tre il senatore Nencioni propone di richiamarlo in un inciso nell'articolo 1, che dica: « a norma dell'articolo 82 della Costituzione ».

Quindi, nella sostanza, non vi è diversità. Il senatore Nencioni, poi, pone il problema se sia opportuno e corretto richiamare diffusamente l'articolo 82 o non piuttosto soltanto farvi semplice riferimento. Io non credo che la questione sia di così grave momento da poter creare una divisione su questo punto; ritengo che il richiamo esplicito dei poteri e delle limitazioni della Commissione sia cosa opportuna e pertanto penso che può benissimo rimanere il richiamo all'articolo 82 nel testo attuale. Perciò mi esprimo contro l'emendamento n. 1.5 presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo n. 1.5 presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Nencioni e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

ATTAGUILE, *Segretario*:

Sostituire le lettere a) b) e c) con le seguenti:

« a) accertare le iniziative prese e le misure adottate nell'ambito degli organi competenti in materia di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, in relazione agli eventi del giugno e del luglio 1964;

b) accertare le responsabilità politiche e legittime interferenze che hanno determinato le iniziative prese e le misure adottate di cui alla lettera a) ».

1.6 NENCIONI, DE MARSANICH, TANUCCI
NANNINI, CROLLALANZA, FRANZA,
DINARO

PRESIDENTE. Il senatore Nencioni ha facoltà di illustrare questo emendamento.

N E N C I O N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, la voce dal sen fuggita del relatore chiarisce, anche dopo il richiamo del Presidente al rispetto dell'Assemblea, l'atteggiamento della maggioranza nei confronti dell'Assemblea e nei riguardi di emendamenti che tendono alla modifica migliorativa del disegno di legge, specialmente sotto il profilo tecnico.

Non voglio ritornare sull'argomento di prima, ma quanto ha detto il relatore mi rende molto scettico circa la ricettività, da parte della maggioranza, di alcune ragioni di carattere tecnico che si ritengono assolutamente fondate.

Con l'emendamento n. 1.6 si tende a dare dei compiti diversi alla Commissione parlamentare di inchiesta. Cioè, a nostro avviso, riteniamo di dare alla Commissione parlamentare di inchiesta i compiti specifici che ha il potere ispettivo del Legislativo, secondo una interpretazione sistematica della Costituzione che scaturisce anche dalla analisi della prassi che nel diritto pubblico ha un peso di produzione legislativa costituzionale; dei compiti, dico, che siano in armonia con la logica del sistema e che non rappresentino, sotto il profilo della interpretazione sistematica della Costituzione, quella che in dottrina si chiama una frattura costituzionale.

Quando l'onorevole Ministro eccepisce che le inchieste parlamentari debbono avere per oggetto solo — perchè lo dice la Costituzione — materie di interesse pubblico, l'onorevole Ministro dimentica in quel momento (e naturalmente per ragioni politiche perchè non posso pensare che lo dimentichi per non conoscenza dei fatti) la prassi costante, cioè i precedenti che puntualizzano ormai l'azione parlamentare, e dimentica anche l'essenza, il contenuto della funzione ispettiva del Legislativo.

Onorevole Ministro, ella si è sorpreso e ha reagito vivacemente quando nella discussione generale io dissi che la Pubblica amministrazione aveva la veste di imputato nelle inchieste parlamentari. E le citai anche le fonti di conoscenza di questa tesi che promana da cultori del diritto pubblico, dall'Amorth al Mortati, dall'Esposito al Cri-

safulli. Pertanto, onorevole Ministro, questa sua tesi contrasta con la più autorevole dottrina giuspubblicistica; ma contrasta anche col sistema, cioè col contenuto del potere ispettivo del Parlamento.

Il Parlamento nel sistema costituzionale ha un solo interlocutore, che è il Governo. Mancando il Governo, l'azione parlamentare è sospesa e riprende unicamente per la fiducia al Governo. Mancando il Governo come interlocutore, non è possibile concepire il potere ispettivo del Parlamento.

Che cosa vi è di diverso tra i compiti che abbiamo indicato con il nostro emendamento numero 1.6 e il compito originario contenuto nel disegno di legge governativo, anche se di iniziativa parlamentare (e non c'è contraddizione)? La lettera a) dell'articolo 1 dà questo compito: accertare, secondo le indicazioni contenute nella famosa relazione della Commissione ministeriale di inchiesta. E noi abbiamo sostenuto che non è concepibile, come contenuto, una funzione ispettiva nei confronti dell'Esecutivo, quando il compito deve essere aderente alle indicazioni di un atto della Pubblica amministrazione; potrà avere qualsiasi limitazione, sia con l'atto monocamerale, sia con il procedimento legislativo. Possono essere limitati nel tempo e nello spazio i fatti e le azioni oggetto di indagine, ma non potrà mai essere invalicabile il limite segnato dall'Esecutivo perchè vi è una frattura del sistema, perchè proprio per la funzione dei due termini dilemma del dialogo non è possibile assolutamente che il Potere ispettivo non abbia per oggetto l'azione della Pubblica amministrazione, anche sotto il riflesso di fatti di interesse pubblico.

Pertanto ci siamo pronunciati contro questa limitazione dei compiti della Commissione entro i confini di un atto della Pubblica amministrazione. Sulla osservazione fatta dall'onorevole Ministro e dal senatore Jannuzzi e cioè che le indicazioni non si identificano con le conclusioni, ma le indicazioni sono i fatti, devo dire, onorevole Ministro, che, se questo fosse stato nei fini dei presentatori del disegno di legge, si sarebbe quanto meno fatto riferimento al provvedimento con il quale il Ministro della

difesa, il 12 gennaio 1968, ha affidato alla Commissione d'inchiesta, presieduta dal generale Lombardi, determinati compiti. Questo avrebbe potuto anche, con tutte le limitazioni concettuali, essere accettato e riferito a determinati fatti, ma quando si parla di indicazioni senza specificazione, le indicazioni, onorevole Ministro, non sono proprie del provvedimento amministrativo, non sono proprie della narrativa, ma delle conclusioni perchè, onorevoli colleghi, quello che interessa non è la proposta della Pubblica amministrazione, la narrativa che può aderire o meno ad una certa verità; quello che ha rilevanza sono le conclusioni della Commissione d'inchiesta. Pertanto quando nella lettera a) si parla di indicazioni contenute nella relazione della Commissione di inchiesta, si fa riferimento quanto meno alla relazione nella sua interezza, non alla relazione con le conclusioni depennate.

Mi pare che questa non sia una questione di logica, ma una questione veramente elementare e banale. La lettera parla della relazione Lombardi e la relazione Lombardi è un tutto unico che comprende la premessa, la narrativa, le conclusioni; ed i fatti che hanno una parvenza di credibilità o di probabilità sono i fatti indicati nelle conclusioni, non i fatti indicati nella premessa che può essere erronea prima dell'accertamento o nella relazione che può non aderire poi alle conclusioni.

D'altra parte nella lettera b) che recita: « esaminare quali di tali iniziative e misure debbano considerarsi in contrasto con le disposizioni vigenti e gli ordinamenti costituiti per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza », noi riteniamo, onorevole Ministro, che si venga meno al dovere costituzionale del Governo di quella legislazione vincolata quando ci si trova di fronte ad un contrasto tra le norme della Costituzione e le leggi che regolano l'azione della Pubblica amministrazione.

Affidare ad una Commissione di inchiesta quello che dovrebbe essere un atto dovuto del Governo sotto il profilo di legislazione vincolata mi sembra che sia un non senso giuridico. D'altra parte, e concludo, onorevoli colleghi, nell'emendamento noi abbia-

mo proposto: « accertare le iniziative prese e le misure adottate nell'ambito degli organi competenti in materia di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza in relazione agli eventi del giugno e del luglio 1964 », con l'accertamento delle responsabilità politiche e legittime interferenze che hanno determinato le iniziative stesse.

Pertanto, onorevoli colleghi, la sostanza della modifica che noi proponiamo richiama proprio la logica del sistema: cioè noi dobbiamo evadere dal campo dell'accertamento di determinati fatti sotto il profilo della rispondenza o meno di essi a delle previsioni specialmente del codice penale o delle previsioni di valutazioni di legittimità, perchè questo è compito specifico della autorità giudiziaria e noi non possiamo minimamente interferire proprio per quella divisione dei poteri che è anch'essa una logica del sistema.

Allora, per evitare questo, riportando la Commissione d'inchiesta, cioè il potere ispettivo, nella sua sfera di competenza istituzionale, bisogna che essa accerti i riflessi politici di quei fatti che sono stati accertati. Perchè se noi da una parte togliamo alla Commissione d'inchiesta il potere di accertare i riflessi politici e diamo invece dall'altra, come aggravante, alla Commissione il potere di accertare dei fatti, noi diamo il potere dell'autorità giudiziaria e tarpiamo le ali alla Commissione proprio per il potere istituzionale di ispezione del Legislativo nei confronti della Pubblica amministrazione.

Mi sembra, onorevoli colleghi, qualunque possa essere la decisione, che noi anche con questo emendamento che abbiamo proposto non vogliamo ampliare, ma semplicemente ricondurre il potere ispettivo alla sua specifica sfera di competenza. Grazie, Presidente.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

R O S A , relatore. A noi sembra che gli emendamenti proposti allarghino la materia e non specifichino gli argomenti degli accertamenti, nè pongano alcuna limitazio-

ne, non facendosi riferimento specificatamente alla relazione Lombardi. Pertanto diamo il nostro parere contrario.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

G U I , *Ministro della difesa.* Io vorrei dire al senatore Nencioni che, se noi togliessimo il riferimento alla relazione Lombardi, nessuno saprebbe che cosa sono gli eventi del giugno-luglio 1964! A che cosa ci si riferisce, che cosa è avvenuto nel giugno-luglio 1964? Soltanto se citiamo la relazione Lombardi possiamo riferirci specificatamente a determinati avvenimenti, che altrimenti non sarebbero indicati nella legge. Perciò non posso accettare la soppressione di quel riferimento e non posso accettare l'emendamento.

N E N C I O N I . C'è il collegamento con le iniziative prese e le misure adottate a tutela dell'ordine pubblico: non facciamo, onorevole Ministro, il gioco delle tre carte!

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 1.6, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Bonaldi, Bergamasco ed altri è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

A T T A G U I L E , *Segretario:*

Sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

« a) accertare se negli anni 1960 e seguenti il SIFAR (ora SID) abbia svolto indagini contrarie o estranee ai suoi compiti di istituto e accertare altresì le eventuali relative responsabilità anche d'ordine politico;

b) accertare, in relazione agli eventi del giugno-luglio 1964, quali iniziative e misure siano state adottate dalle autorità militari e se le iniziative e misure stesse siano state conformi alle norme vigenti ed agli ordina-

menti costituiti per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza; accertare nel contempo quale sia stata, con riguardo agli stessi eventi del 1964, l'azione costituzionale di indirizzo o controllo svolta dal Governo; ».

1.1 **BONALDI, BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO, BOSSO, BIAGGI**

P R E S I D E N T E . Il senatore Veronesi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

V E R O N E S I . Come è già stato detto dal collega senatore Bonaldi in sede di discussione generale, le circostanze che i liberali, e con essi crediamo l'intero Paese, vogliono conoscere, in particolare, circa il SIFAR, si possono ricondurre sostanzialmente a due: 1) se e quali attività e indagini extra-istituzionali il SIFAR abbia svolto non solo nel giugno-luglio 1964, ma anche negli anni precedenti; 2) se ci sono state per tali attività e indagini extra-istituzionali responsabilità politiche di uomini del Governo, della maggioranza e della classe dirigente in genere.

Il disegno di legge in esame non prevede, perchè non la vuole, un'inchiesta parlamentare nel senso più costituzionale della parola, vuol limitare di fatto l'indagine del Parlamento all'accertamento degli avvenimenti verificatisi in relazione agli eventi del giugno-luglio 1964.

La limitazione dell'indagine a tali eventi non può essere considerata soddisfacente perchè dei medesimi organi si sa già abbastanza, sia per quello che è risultato in sede d'indagine tecnico-amministrativa, sia per attività giudiziarie. Quello che invece occorre sapere con certezza è se precedentemente a tali eventi del 1964 il SIFAR abbia svolto attività non attinenti a quelle che gli erano istituzionalmente proprie, se esso comunque sia stato utilizzato come strumento a fini politici e di parte nell'interesse di ministri, partiti e così via. I liberali con l'emendamento in questione si prefiggono appunto lo scopo di verificare se anche prima del 1964 il SIFAR abbia fatto cose che non poteva fare.

In merito a tale emendamento, alla Camera, il relatore sul disegno di legge in esame precisò che esso non poteva essere accolto perchè diretto ad allargare enormemente tutto il problema. Noi non siamo dello stesso parere e per questo vi insistiamo. Invece, far risalire l'indagine del Parlamento agli anni che precedono il giugno-luglio 1964 non significa allargare enormemente il problema, bensì verificare se anche in tale periodo di tempo il SIFAR abbia svolto attività in deviazione dei suoi compiti istituzionali. La verità è che il Governo non intende allargare nel tempo l'indagine perchè teme che tale ampliamento dell'accertamento conduca a più ampia responsabilità di uomini del Governo, di uomini della maggioranza e della classe dirigente in genere. Noi liberali, invece, vorremmo arrivare all'accertamento dell'esistenza o meno di precise responsabilità politiche per tutte le deviazioni del SIFAR che ci siano state, posto che ci siano state, non solo nel giugno-luglio 1964, ma anche negli anni precedenti, risalendo almeno fino al 1960.

Il Governo e la sua maggioranza invece non vogliono l'accertamento di tali responsabilità, tanto che nel disegno di legge in esame non si fa nemmeno uso della parola « responsabilità ».

Tale accertamento non solo non lo vogliamo per un'indagine che dovrebbe riguardare gli anni che precedono il 1964, ma non lo vogliono neanche in relazione agli stessi eventi del giugno-luglio di tale anno. È chiaro che, se non si vuole l'accertamento delle responsabilità politiche eventualmente esistenti, è perchè si vuole stendere una cortina fumogena sull'operato, che evidentemente si riconosce a priori quanto meno poco ortodosso, di alcuni uomini politici di Governo e della maggioranza. L'impressione pertanto che se ne ricava è che si teme la verità, il che per noi liberali costituisce un motivo di più per batterci nel limite delle nostre forze affinché tale verità venga alla luce.

Insisto quindi nella votazione dell'emendamento sul quale vorrei sentire anche quello che diranno il relatore e il signor Ministro.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

R O S A , relatore. Noi siamo dell'avviso, invece, che gli emendamenti proposti portano ad allargare molto la materia dell'indagine sia nel tempo, e sia, anche, per quanto riguarda l'oggetto specifico qual è stato formulato nel testo, limitato cioè alla relazione Lombardi. Credo che questo non significhi voler limitare, ma semmai precisare e circostanziare gli argomenti in discussione proprio per non incorrere nel pericolo di un grande allargamento. Pertanto il nostro parere, signor Presidente, è contrario.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

G U I , Ministro della difesa. Signor Presidente, vorrei osservare come del resto ho osservato prima nella mia replica in cui ho specificato le ragioni per le quali il Governo è contrario, che non sarebbe possibile quanto è previsto alla lettera a), e cioè un accertamento sull'attività del servizio di informazione, in quanto questo, significando la pubblicità totale sul servizio stesso inevitabilmente lo distruggerebbe. Quindi non posso che essere fermamente contrario.

V E R O N E S I . Signor Ministro noi abbiamo chiesto che le deviazioni politiche...

G U I , Ministro della difesa. Questo fatto viene dopo; prima lei chiede: « se negli anni 1960 e seguenti il SIFAR (ora SID) abbia svolto indagini contrarie o estranee ai suoi compiti di istituto e accertare altresì le eventuali relative responsabilità anche di ordine politico ».

V E R O N E S I . Il fine cui noi tendevamo era quello di accertare le « eventuali relative responsabilità anche di ordine politico ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo n. 1.1, presentato dal

senatore Bonaldi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Menchinelli e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

A T T A G U I L E , Segretario:

Sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) accertare le iniziative e misure adottate dal SIFAR (ora SID) relative a indagini di carattere politico e personale estranee ai compiti di istituto e aventi carattere di deviazione rispetto ad essi ».

1.7 MENCHINELLI, ALBARELLO, DI PRISCO, TOMASSINI, MASCIALE, LIVIGNI, CUCCU, FILIPPA

P R E S I D E N T E . Il senatore Di Prisco ha facoltà di illustrare questo emendamento.

D I P R I S C O . Signor Presidente, da più parti, in questo dibattito, si è riconosciuto, implicitamente o esplicitamente, che ci sono stati gravi deviazioni da parte dei servizi di informazione nello svolgimento del loro compito. Noi chiediamo con il nostro emendamento che si indaghi se e in quale misura queste deviazioni ci siano state.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

R O S A , relatore. Abbiamo già avuto modo di dire che, per quanto riguarda questo allargamento delle indagini a tempo indeterminato, noi non siamo d'accordo. La Commissione esprime perciò parere contrario.

G U I , Ministro della difesa. Anch'io ho già espresso le ragioni per cui sono contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo n. 1.7, presentato dal senatore Menchinelli e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Anderlini è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

A T T A G U I L E , Segretario:

Alla lettera a), sostituire le parole: « secondo le » con le altre: « tenendo conto delle ».

1.3

P R E S I D E N T E . Il senatore Anderlini ha facoltà di illustrare questo emendamento.

A N D E R L I N I . Praticamente, signor Presidente, ho già illustrato questo emendamento. La formula che io vorrei adottare: « tenendo conto delle indicazioni » al posto delle parole: « secondo le indicazioni » tende a mettere la relazione Lombardi in una posizione diversa rispetto alle possibilità di indagine della Commissione che risulterebbero, a mio giudizio, più ampie.

Sarei grato, comunque, al signor Ministro se su questo emendamento egli volesse esprimere in maniera precisa il suo parere, dicendoci anche qual è la sua interpretazione del famoso « secondo ».

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

R O S A , relatore. Riteniamo che in effetti non ci sia grande differenza tra le due dizioni. Noi comunque preferiamo quella del testo del disegno di legge perchè la giudichiamo più corretta. La Commissione esprime pertanto parere contrario.

G U I , Ministro della difesa. Ho già detto che il riferimento alla relazione Lombardi serve soprattutto a configurare l'oggetto. Riconosco che non c'è grande differenza tra il dire « tener conto » o il dire « secondo », ma mi sembra più propria l'espressione adottata nel disegno di legge: se vogliamo configurare l'oggetto, lo si configura « secondo » le indicazioni della relazione Lombardi. Pre-

gherei pertanto il senatore Anderlini di non insistere.

A N D E R L I N I . Ritiro l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Anderlini è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

A T T A G U I L E , Segretario:

Alla lettera a), sostituire le parole: « del giugno e del luglio 1964 » con le altre: « della primavera e dell'estate 1964 ».

1.4

P R E S I D E N T E . Il senatore Anderlini ha facoltà di illustrare questo emendamento.

A N D E R L I N I . Anche questo emendamento è stato da me già illustrato e del resto il nostro voto favorevole all'emendamento Bonaldi e all'emendamento Menchinelli dimostra chiaramente in quale direzione noi desidereremmo che si potesse muovere la Commissione d'inchiesta. Il mio emendamento è certamente molto più restrittivo, per cui ho speranza che possa trovare accoglimento da parte del relatore e del Ministro. Tra l'altro la frase adoperata « del giugno e del luglio 1964 » è quanto mai infelice, signor Ministro, perchè ci sono fatti relativi proprio al tentativo autoritario che risalgono per lo meno al marzo, anche senza voler risalire ai grossi precedenti per i quali bisognerebbe arrivare, come del resto altri colleghi hanno proposto, al 1958 o al 1960.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

R O S A , relatore. Signor Presidente noi riteniamo di dover esprimere parere contrario all'emendamento del senatore Anderlini per il motivo già detto, in quanto sposta i termini temporali della inchiesta ad un periodo precedente al giugno-luglio 1964, che è il termine fissato dalla legge.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

G U I , *Ministro della difesa*. La indicazione giugno-luglio 1964 è sempre riferita alla relazione Lombardi. Comunque, per le ragioni che ho detto prima, se dall'indagine risulterà che invece del giugno si è trattato del maggio o dell'aprile, questo non è un problema. I termini di tempo sono quelli indicati nella relazione Lombardi.

P R E S I D E N T E . Senatore Anderlini, mantiene il suo emendamento?

A N D E R L I N I . Signor Presidente, se dovessimo attenerci alle dichiarazioni del relatore dovremmo chiedere la votazione dell'emendamento. La dichiarazione dell'onorevole Ministro mi permette invece di ritirarlo.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Bonaldi e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

A T T A G U I L E , Segretario:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« La Commissione prenderà in esame anche le relazioni delle Commissioni amministrative disposte dal Governo sul funzionamento del SIFAR (ora SID) e sugli eventi del 1964, nonchè gli atti raccolti dalle Commissioni medesime nello svolgimento dei loro compiti ».

1.2 B O N A L D I , B E R G A M A S C O , V E R O N E S I ,
C H I A R I E L L O , B O S S O , B I A G G I

P R E S I D E N T E . Il senatore Veronesi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

V E R O N E S I . Con questo secondo emendamento si vuole far sì che la inchiesta della Commissione abbia i necessari poteri di sindacabilità politica. Occorre infatti, a nostro avviso, che la Commissione di inchiesta parlamentare possa esaminare non solo le relazioni delle Commissioni tecnico-amministrative disposte dal Governo ma an-

che gli atti raccolti dalle Commissioni medesime nello svolgimento dei loro compiti.

Si ritiene quanto sopra necessario in quanto si deve permettere alla Commissione di inchiesta parlamentare di andare oltre quanto è stato detto, fatto, e ricercato finora. In caso contrario noi finiremmo per avere una Commissione di inchiesta che non si differenzerebbe sostanzialmente dalle Commissioni tecnico-amministrative già costituite, il che sarebbe assurdo in quanto il Paese si attende dal Parlamento l'esercizio pieno ed effettivo della sua funzione ispettiva politica.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

R O S A , relatore. Poichè l'emendamento propostoci allarga evidentemente anche la materia delle indagini richiedendo che ci siano anche atti delle Commissioni amministrative con tutti gli allegati, noi non possiamo che esprimere parere contrario, poichè abbiamo detto che ci dobbiamo limitare all'indagine sulla base della relazione Lombardi.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

G U I , Ministro della difesa. Qui ritorna la questione del SIFAR che abbiamo escluso per l'emendamento che era stato respinto prima. Pertanto io non posso accettare neanche questo emendamento.

J A N N U Z Z I R A F F A E L E . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* **J A N N U Z Z I R A F F A E L E .** Signor Presidente, noi voteremo contro questo emendamento. Mi sia permesso però precisare che è nostra assoluta convinzione che il primo atto che deve fare questa Commissione, secondo quanto del resto è nelle sue facoltà in virtù di questo disegno di legge, è quello di chiedere al Presidente del Consiglio

di esaminare l'attualità del vincolo del segreto politico e militare posto a suo tempo su tutti gli altri documenti d'indagine su questa materia. Come è successo che l'attuale Ministro della difesa e quello dei Governi che l'anno precedente hanno superato vincoli di segreto politico e militare posti appena sei mesi prima su molti di questi argomenti, desideriamo così — e l'ho spiegato a lungo nell'intervento di questa mattina — che su molte parti essenziali della inchiesta Beolchini quel vincolo possa considerarsi decaduto e ritirato.

Perciò votiamo contro l'emendamento, ma con questo non intendiamo assolutamente togliere alla Commissione i poteri di chiedere tutti i documenti che desidera — ed in primo luogo quelli di cui ora ho parlato — al Presidente del Consiglio, invitandolo a rivedere l'attualità del vincolo del segreto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo n. 1.2, presentato dal senatore Bonaldi e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 2. Se ne dia lettura.

A T T A G U I L E , Segretario:

Art. 2.

La Commissione d'inchiesta procederà alle indagini ed agli esami con i poteri e le limitazioni previsti dal secondo comma dell'articolo 82 della Costituzione.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Nencioni, De Marsanich, Tanucci Nannini, Crollanza, Franza e Dinaro è stato presentato l'emendamento n. 2.1 tendente a sopprimere l'articolo. L'emendamento è già stato illustrato. Senatore Nencioni, insiste sull'emendamento?

N E N C I O N I . Sì, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

R O S A , *relatore*. Come già abbiamo detto, noi siamo contrari.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

G U I , *Ministro della difesa*. Ritengo che il richiamo all'articolo 82 della Costituzione sia necessario. Pertanto sono contrario all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Poichè non sono stati presentati altri emendamenti metto ai voti l'articolo 2 con l'intesa che la sua eventuale approvazione significherà la reiezione dell'emendamento soppressivo.

È approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

A T T A G U I L E , *Segretario*:

Art. 3.

La Commissione d'inchiesta sarà composta di 9 senatori e di 9 deputati nominati di comune accordo dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati.

Dagli stessi Presidenti delle due Camere di comune accordo sarà inoltre nominato il presidente della Commissione che ad ogni effetto farà parte della stessa.

La Commissione eleggerà nel suo seno due segretari.

(È approvato).

Art. 4.

Se la Commissione d'inchiesta non ritiene fondata la dichiarazione prevista dal primo e dal secondo comma dell'articolo 342 e dal-

l'articolo 352 del codice di procedura penale, il presidente della Commissione ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri comunica le sue determinazioni al presidente della Commissione.

L'autorizzazione a procedere prevista dall'ultimo comma dell'articolo 352 del codice di procedura penale è di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro di grazia e giustizia.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Nencioni e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

A T T A G U I L E , *Segretario*:

Al primo comma sostituire le parole: « il presidente della Commissione ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri » con le altre: « si provvede a norma del secondo capoverso dell'articolo 352 del codice di procedura penale ».

4.3 NENCIONI, DE MARSANICH, TANUCCI
NANNINI, CROLLALANZA, FRANZA,
DINARO

P R E S I D E N T E . Il senatore Nencioni ha facoltà di illustrare questo emendamento.

N E N C I O N I . Onorevoli colleghi, non desidero ripetere quanto ho già detto in sede di discussione generale per quanto riguarda il contenuto a mio avviso erroneo di questo articolo. Senza volere esprimere dei giudizi che non siano puramente tecnici, debbo dire che l'aver presentato il secondo comma di questo articolo deve essere definito veramente un atto di disinvoltura, anche perchè non vi sono nè precedenti nè giustificazioni. Inoltre il senatore Jannuzzi e il relatore hanno voluto difendere l'istituto posto dall'articolo 4, ma nessuno ha detto quale sia il contenuto delle determinazioni che il Presidente del Consiglio prenderebbe in seguito alla procedura modificata prevista dall'articolo 352 del Codice di procedura penale.

Desidero rispondere alle critiche fatte dall'onorevole Ministro alla nostra impostazione ed anche alle critiche fatte da qualche parte, specialmente dal senatore Jannuzzi; e lo dico non in rapporto alle critiche stesse, ma in rapporto agli argomenti che ritengo validi a sostegno di questo emendamento il quale propone, come è noto, di sostituire al primo comma le parole: « il Presidente della Commissione ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri » con le altre: « si provvede a norma del secondo capoverso dell'articolo 352 del codice di procedura penale ».

Qual è la *ratio* che ci suggerisce di richiamarci alla procedura prevista dal codice di procedura penale? Qui si sono fatte grandi meraviglie per il fatto che una Commissione parlamentare di inchiesta debba rivolgersi al procuratore generale.

Io credo che coloro che sono rimasti molto sorpresi che si sia suggerito di mantenere la procedura ordinaria non abbiano mai meditato sulla procedura posta dall'articolo 352 del codice di procedura penale. Che cosa avviene quando, dopo aver esaminato la norma contenuta nell'articolo 342, ci rivolgiamo alla norma del 352 che regola la deposizione testimoniale del funzionario? Normalmente avviene che vi è un limite all'accertamento della prova, limite imposto dal segreto, sia esso professionale, di ufficio, militare o segreto di Stato.

Come voi sapete, c'è un provvedimento legislativo che elenca, non tassativamente, alcune situazioni che sono protette dal segreto militare. Il codice di procedura penale allora, di fronte alla dichiarazione del funzionario che ritiene l'oggetto della deposizione coperto dal segreto — nella specie segreto militare — esamina la situazione e, se non ritiene fondato l'oggetto della deposizione coperto dal segreto militare, ne dà comunicazione al procuratore generale. Qui c'è la spiegazione dell'erronea ricostruzione dogmatica che è stata fatta di questo istituto, erronea perchè si è dimenticato che vi è l'esame del giudice (nella specie la Commissione); inoltre vi è l'esame del procuratore genera-

le che non è un passacarte, come voi avete ritenuto. Infine il Ministro di grazia e giustizia dà l'autorizzazione a procedere.

Quando si è detto che l'Esecutivo è arbitro in questo caso, si è affermata una cosa veramente fuori della realtà giuridica: infatti perchè il Ministro di grazia e giustizia possa dare l'autorizzazione a procedere per il reato di falsa testimonianza deve avere la richiesta di autorizzazione a procedere da parte del procuratore generale e voi questo l'avete dimenticato.

Pertanto l'Esecutivo, per l'autorizzazione a procedere, viene investito solo e in quanto il procuratore generale, nella sua competenza specifica e istituzionale, esaminata la situazione, ritenga infondata nel suo contenuto la dichiarazione del funzionario. Mi spiace, onorevole Bosco, ma siamo veramente in una concezione erronea che non tiene conto dell'ormai travagliata, ma elaborata da anni, ricostruzione dogmatica dell'istituto che tutela il segreto sotto tutti i profili: dal segreto confessionale al segreto professionale, al segreto militare, al segreto di ufficio.

Ebbene, vi è la valutazione del procuratore generale il quale, qualora ritenga infondata nel suo contenuto la dichiarazione del funzionario, procede a chiedere al Ministro di grazia e giustizia l'autorizzazione a procedere.

Seconda considerazione. Non si deve confondere l'azione della Commissione di inchiesta con un fatto patologico qual è la falsa testimonianza. Quando si verifica questo fatto che la legge prevede sotto un determinato profilo di irrispondenza del contenuto della dichiarazione alla realtà del segreto che non è definito dalla legge (ecco la valutazione discrezionale dell'organo), scatta la richiesta di autorizzazione a procedere, e solo allora.

Se il procuratore generale non ritiene di chiedere l'autorizzazione a procedere, l'*iter* (e non è un passacarte) si ferma all'ufficio dello stesso procuratore perchè l'autorizzazione a procedere, onorevoli colleghi, presuppone la valutazione del procuratore generale circa il *fumus*, quanto meno, di una falsa testimonianza sotto il profilo della reticenza.

Che cosa invece si propone attraverso questa curiosa innovazione per cui in un dise-

gno di legge che dovrebbe postulare una legge in senso formale vengono contenute delle norme modificative dell'istituto processuale e penale vigente? Che cosa si dice? Innanzi tutto non si ricalca neanche la procedura, cambiando i termini, come ha detto il senatore Jannuzzi quando ha affermato che laddove vi era il Ministro di grazia e giustizia, abbiamo, nella sua alta responsabilità, il Presidente del Consiglio. Se fosse solo questo, onorevoli colleghi, non avrei fatto neanche la fatica di concepire un emendamento; non l'avrei fatta se si fosse trattato soltanto di sostituire un membro dell'Esecutivo con chi ha la responsabilità di carattere collegiale del Governo.

Invece l'articolo 4 recita che, se la Commissione di inchiesta non ritiene fondata la dichiarazione prevista dal primo e dal secondo comma dell'articolo 342 e dell'articolo 352, il Presidente della Commissione (qui dovrebbe essere la Commissione: anche questo è un errore perchè il presidente di un collegio quando fa parte del collegio ha dei poteri di direzione ma non dei poteri di disposizione), ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri il quale, in questo caso, comunica le sue determinazioni. Qui siamo nel campo patologico della possibile falsa testimonianza, siamo nel campo della probabilità dell'esistenza di un reato; pertanto non vedo come sia possibile escludere l'organo competente istituzionalmente quale è il procuratore generale il quale avrebbe il compito della valutazione dell'esistenza del *fumus* di un reato per cui scatta la richiesta di autorizzazione a procedere; poichè sarebbe, onorevole Ministro, veramente curioso che si immaginasse una richiesta di autorizzazione a procedere per falsa testimonianza di fronte ad un fatto che per il suo contenuto, per la sua modificazione del mondo esterno non costituisce minimamente reato, nè può costituire reato. Qui invece c'è un primo intervento del Presidente del Consiglio il quale farebbe conoscere le sue determinazioni; e qui senza limiti, senza contenuto, senza sapere su che cosa si basano queste determinazioni, su quali considerazioni, se sul-

la valutazione del contenuto della dichiarazione che si legge nell'ultimo comma dell'articolo 352 del codice di procedura penale, o su altre valutazioni: non lo sappiamo; fa conoscere le sue determinazioni dall'alto; *ipse dixit*, altro non vi dico. Mi pare che questa sia una norma modificatrice, innovatrice, inesistente. Mai un precedente ha portato in una legge formale una norma modificativa e in un senso così ottuso, senza alcuna ragione plausibile e senza che nella norma ci siano i limiti, il contenuto o almeno qualche indicazione — voglio riabilitare questo termine — sulla valutazione che il capo dell'Esecutivo fa nell'esercizio di questa nuova e curiosa funzione.

Inoltre, onorevole Ministro, con un salto logico, senza alcun passaggio neanche sfumato, l'ultimo comma dell'articolo 4 recita: « L'autorizzazione a procedere prevista dall'ultimo comma dell'articolo 352 del codice di procedura penale è di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro di grazia e giustizia ». Ma chi è che fa la richiesta di autorizzazione a procedere? La fa il Presidente del Consiglio a se stesso? Ma veramente la procedura si chiama tale perchè deriva dal termine *processus* e da procedere, ma qui non si procede; c'è un salto logico perchè, mentre nella procedura normale il procuratore generale, nella sua valutazione specifica ed istituzionale, con tutte le garanzie dell'appartenenza alla Magistratura, sia pure nella specifica veste di procuratore generale, fa la richiesta di autorizzazione a procedere, in questo caso non sappiamo chi la provoca, non sappiamo chi è competente nella valutazione non sull'esistenza o meno della limitazione costituita dal segreto, ma sull'esistenza di un fatto che nella valutazione di chi fa l'autorizzazione a procedere costituisce l'ipotesi criminosa prevista dal codice penale sotto il profilo della reticenza.

Qui poi non si è tenuto conto della dottrina che ha ripetuto cose che neanche io condivido; per esempio il Mortati, ha sostenuto che in base a tali considerazioni, gli articoli 342 e 352 sono inapplicabili

alla Commissione d'inchiesta, osservando tra l'altro che « in questi casi nessun potere autonomo di valutazione circa la fondatezza della giustificazione si concede al giudice, ma solo il potere di informare il Ministro della giustizia e solo su autorizzazione di questi gli si consente di procedere contro il testimone reticente. In ordine a tale limite è da chiedersi quale sia la *ratio* che lo giustifichi. Conclude il Mortati dicendo che per il segreto di Stato, per il segreto d'ufficio e per il segreto professionale la Commissione di inchiesta non deve essere limitata nelle sue azioni perchè queste limitazioni si infrangono di fronte alla funzione ispettiva nei confronti della Pubblica amministrazione. Dice inoltre il Mortati che è invalicabile per la Commissione di inchiesta solo il limite del segreto militare, in quanto la Costituzione stabilisce come interesse supremo la difesa della Patria, ma non anche il cosiddetto segreto politico di cui agli articoli 342 e 352 del codice di procedura penale. Ripeto che non condivido questa tesi da un punto di vista logico perchè le ragioni di limitazione dell'accertamento della prova penale sotto il profilo della presentazione di documenti, sotto il profilo della testimonianza debbono trovare un limite che deve essere in armonia però con la difesa dell'imputato, in ogni caso, o dell'inquisito.

Ecco perchè ci vuole la valutazione dell'organo istituzionale competente che deve tener conto e dei diritti della difesa e della esigenza superiore dello Stato, specialmente quando si tratti di segreto militare.

Non condivido tali valutazioni, però, anche non condividendole, non posso non fare presente che queste illustrazioni del diritto giuspubblicistico si sono pronunciate contro la limitazione all'accertamento della prova per quanto concerne la Commissione di inchiesta. Ed ecco perchè noi, per queste considerazioni, abbiamo proposto di riportare nell'alveo della normalità quello che è un fatto patologico, cioè la falsa testimonianza. (*Commenti dal centro*).

P R E S I D E N T E . Senatore Nencioni, non raccolga gli inviti relativi alla sua esposizione.

N E N C I O N I . Non li raccolgo, però...

Voce dal centro. Abbiamo capito tutto.

N E N C I O N I . Se ha capito vedrò come voterà. Abbiamo proposto di sostituire la frase: « il presidente della Commissione informa il Presidente del Consiglio dei Ministri » con l'altra: « si provvede a norma del secondo capoverso dell'articolo 352 del codice di procedura penale » che riporta questo delicato argomento nel suo alveo tradizionale, elaborato ormai da tanti anni di giurisprudenza applicata in questo senso, ritengo, senza che mai siano stati violati i diritti della difesa o i diritti dell'inquisito.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

R O S A , *relatore*. L'articolo 4, primo comma, formulato dal disegno di legge, afferma ed obbedisce al principio del parallelismo tra l'autorità giudiziaria e la Commissione d'inchiesta; un principio che noi riteniamo perfettamente legittimo, sicchè si ha che il Presidente della Commissione di inchiesta, ove non ritenga fondato il rifiuto di pubblico ufficiale ad esibire i documenti, informa il Presidente del Consiglio dei ministri che prende evidentemente le funzioni del Procuratore generale. Il Presidente del Consiglio dei ministri poi sente, sul documento di autorizzazione a procedere, il Ministro di grazia e giustizia.

Per queste motivazioni noi riteniamo di dover esprimere ancora parere contrario all'emendamento del senatore Nencioni.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

G U I , *Ministro della difesa*. Io mi associo alle dichiarazioni del relatore. Voglio

soltanto dire che qui si propone di sostituire alcune parole al primo comma, ma penso che i presentatori vogliano anche sopprimere il secondo e il terzo comma. In ogni caso mi pare che la procedura suggerita dal disegno di legge sia preferibile; sono perciò contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento n. 4. 3, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Borsari e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

ATTAGUILE, Segretario:

Sostituire i commi secondo e terzo con i seguenti:

« La Commissione di inchiesta, sentito il parere del Presidente del Consiglio dei ministri, decide sulla fondatezza della dichiarazione di cui al primo comma; ove la ritenga infondata, ordina l'acquisizione degli atti, dei documenti o delle cose esistenti presso il pubblico ufficiale, il pubblico impiegato o l'incaricato di un pubblico servizio per ragioni del suo ufficio, ovvero che il testimone deponga.

Per il delitto di cui all'articolo 372 del codice penale si procede senza autorizzazione del Ministro della giustizia, anche nei confronti dei pubblici ufficiali, dei pubblici impiegati e degli incaricati di un pubblico servizio denunciati dalla Commissione di inchiesta ».

4.2 BORSARI, BERA, CARUCCI, DI VITTORIO BERTI Baldina, D'ANGELOSANTE, PALAZZESCHI, SEMA

PRESIDENTE. Il senatore Borsari ha facoltà di illustrare questo emendamento.

BORSARI. Sarò molto breve, signor Presidente, poichè, essendo stato l'emendamento già illustrato nell'intervento del compagno Terracini, a me non resta che il dovere di precisare il fatto che noi abbiamo voluto qui cercare di realizzare uno sforzo al fine di adeguare i poteri di istruttoria della Commissione d'inchiesta a quelli conferiti all'autorità giudiziaria dagli articoli 342 e 352 del codice di procedura penale, tenendo conto però da un lato del diverso rapporto che intercorre fra i differenti poteri e le differenti funzioni dell'autorità giudiziaria e dall'altro del Parlamento e nello stesso tempo tenendo conto della differenza che intercorre nel rapporto tra autorità giudiziaria e Governo e quella che intercorre tra Governo e Parlamento.

Evidentemente noi riteniamo di avere colto anche perplessità manifestate dai colleghi stessi della maggioranza con questo nostro emendamento.

Per concludere voglio solo aggiungere che, nonostante la filosofia del diritto qui esposta eccellentemente dal collega Onofrio Jannuzzi, vi è da osservare che i fatti restano e le conclusioni alle quali si arriva con quella formulazione dell'articolo 4 è la seguente: che il Presidente del Consiglio diventa l'arbitro nell'uso dello strumento del segreto di Stato in questo caso, proprio nel momento in cui il Parlamento decide di promuovere un'inchiesta e decide di assolvere uno dei compiti fondamentali che gli sono attribuiti: quello appunto del controllo nell'operato dell'Esecutivo. Perchè se è vero che l'esercizio della tutela del segreto di Stato spetta al Presidente del Consiglio — in quanto capo dell'Esecutivo — ciò non vuol dire che per questo si sottragga al controllo ed alla funzione ispettiva che il Parlamento deve avere su ogni atto dell'Esecutivo. Peraltro non si deve dimenticare che il Parlamento è espressione della sovranità che esercita per mandato del popolo. Devo dire che mettere in una condizione di inferiorità anche solo sotto questo profilo il Parlamento rispetto al Presidente del Consiglio è un atto che non può non lasciare uno strascico nella prassi costituzionale e che rappresenta senz'altro

un indirizzo che non può che essere respinto per tutte le implicazioni che esso comporta.

Vorrei infine qui esprimere un apprezzamento a proposito di una tendenza, che secondo il Ministro ci sarebbe nella nostra parte politica, a non voler considerare il Governo un organo costituzionale o una istituzione costituzionale. Noi dobbiamo dire che non riteniamo di aver mai dimenticato che il Governo è una delle istituzioni previste dalla Costituzione; se qualcosa abbiamo contestato è la costituzionalità di certi atti o posizioni del Governo. A prova di ciò basta pensare alla vicenda parlamentare e all'impostazione di fiducia data dal Governo a questo disegno di legge; ci sembra di poter ribadire che in questo caso è il Governo a dimenticare qual è il rapporto che deve intercorrere a norma della Costituzione tra l'istituto Parlamento e l'istituto Governo. Ed è in questi termini che il problema si pone ed è in questi termini che il problema va verificato. Quindi mi torna abbastanza facile considerare questa obiezione dell'onorevole Ministro completamente gratuita o quanto meno di comodo.

Detto ciò propongo al Senato la votazione di questo emendamento, ritenendo di stabilire così, assieme al giusto rapporto che deve intercorrere tra Parlamento e Governo, anche un potere alla Commissione che renda possibile l'espletamento della funzione e degli scopi per i quali è stata formata.

Per quanto riguarda l'ultimo comma dello stesso nostro emendamento, ci sembra una condizione logica e conseguenziale rispetto alla prima parte dell'articolo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

R O S A , relatore. Riteniamo che non si metta in condizione di inferiorità il Parlamento e crediamo invece che, come è formulato, l'articolo possa veramente garantire al massimo organo del Paese tutta la sua autorità. Comunque non pensiamo che il Presidente del Consiglio possa essere esautorato dai compiti secondo il principio del paral-

lismo politico che è stato affermato dalla formulazione dell'articolo 4; per cui per la prima parte noi siamo contrari, così come siamo contrari per la seconda parte dell'emendamento dei senatori Borsari ed altri, in quanto si tolgono quelle prerogative al Ministro di grazia e giustizia di ordine esplicitamente politico, come è affermato dal testo della legge.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

G U I , Ministro della difesa. Per la verità l'emendamento Borsari non vuole equiparare la Commissione alla Magistratura, bensì vuole dare alla Commissione più di quello che ha la Magistratura, e cioè eliminare le norme che prevedono l'intervento dell'amministrazione. Perciò sono contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo n. 4.2, presentato dal senatore Borsari e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Anderlini è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

A T T A G U I L E , Segretario:

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le parole: « la quale successivamente delibera in via definitiva ».

4.1

P R E S I D E N T E . Il senatore Anderlini ha facoltà di illustrare questo emendamento.

A N D E R L I N I . Ho già parlato di questo emendamento nel corso del mio intervento durante la discussione generale e non ho nessuna intenzione di far perdere tempo al Senato illustrandolo di nuovo in tutto il suo significato ed in tutta la sua portata. Volevo solo ricordare al Ministro, al

relatore ed ai colleghi che in definitiva io tendo ad adottare per questo articolo 4 la stessa formula che la maggioranza ha adottato per l'articolo 8 della legge.

Si tratta in definitiva di trasferire nell'ambito della Commissione il diritto di decidere che cosa è segreto. Il testo governativo rimette questa attribuzione alla competenza del Presidente del Consiglio. Io accetto che si vada dal Presidente del Consiglio per sentirne il parere, ma chiedo poi che la decisione definitiva spetti alla Commissione. So quali obiezioni sono sorte e sorgeranno in questa Aula, certamente significative, nei confronti delle posizioni da me sostenute a nome del mio Gruppo. Vorrei comunque dire caldamente, anche in nome dell'amicizia che ci lega, al senatore Raffaele Jannuzzi che tutto sommato è bene che il Presidente del Consiglio resti lui crocifisso al problema del dirimere se si tratti o no di segreto di Stato. Però dico al senatore Jannuzzi che, nelle sue parole di stamane, mi è sembrato qualche volta di cogliere una specie di « fuga » in avanti a questo proposito, quasi un tentativo di vedere rosa quello che ancora purtroppo rosa non è, stando soprattutto alle dichiarazioni che su questi punti hanno fatto autorevoli uomini del partito di maggioranza i quali probabilmente siederanno nella Commissione o avranno certo modo di influenzarne i lavori. Non vorrei, caro senatore Jannuzzi, che ad un certo momento ci si dovesse pentire di non aver fatto in questa sede (che è l'ultima occasione offertaci) ogni sforzo per trasferire nell'ambito della Commissione la decisione relativa al segreto. Siamo tutti rimasti così profondamente scottati, e lei per primo, senatore Jannuzzi, dal fatto che il segreto militare sia rimasto finora nelle mani dell'Esecutivo, che io credo che si imponga a tutti uno sforzo per tentare di superare questa *impasse*. E l'ultima occasione che ci è data ed è per questo, signor Presidente, che io le chiederò di mettere in votazione comunque il mio emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

R O S A , *relatore*. Noi non possiamo accettare l'emendamento Anderlini poichè si tolgono al Presidente del Consiglio dei ministri, che è tra l'altro il capo dell'Esecutivo, quei poteri che noi riteniamo debbano essergli conferiti proprio in virtù di quel parallelismo politico di cui abbiamo già parlato.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

G U I , *Ministro della difesa*. Ho già detto durante il corso della mia esposizione le ragioni per cui mi pare che la determinazione definitiva debba essere lasciata al Presidente del Consiglio. Il Governo deve esprimere quindi parere contrario.

J A N N U Z Z I R A F F A E L E . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* J A N N U Z Z I R A F F A E L E . Noi abbiamo spiegato stamane, signor Presidente, perchè riteniamo sostanzialmente giusto affidare a colui al quale spetta la responsabilità maggiore della tutela della sicurezza dello Stato anche il compito di dirimere questo vincolo del segreto, anche se abbiamo aggiunto che non abbiamo di che rallegrarci eccessivamente dell'uso che è stato fatto di questa prerogativa nella passata legislatura.

Direi però che anche da questo punto di vista non abbiamo ragione di nutrire molte preoccupazioni. Andiamo al concreto: la Commissione ascolterà due tipi di testimoni, senatore Anderlini, cioè gli ufficiali e i civili che verranno alla Commissione, che aspettano da anni, per dire tutto quello che hanno da dire in coscienza, e qui non si pone nessun problema; e poi quei militari che non verranno di propria volontà e che bisognerà portare dinanzi alla Commissione e che si trincereranno dietro il segreto militare. A questo punto ritengo che chiamare in causa il Presidente del Consiglio di un Governo espresso da questa maggioranza che ha voluto questa inchiesta sia la migliore delle garanzie possibili. Può anche darsi che l'esperto che ha assistito i compilatori di questo progetto di legge e ha suggerito loro

questa particolare disposizione — non ho elementi per dirlo — ci abbia messo una certa malizia, ma se è così credo che questa malizia si volgerà contro di lui. Ritengo che in definitiva questa sarà una notevole garanzia. Se fossi nella Commissione, poi, mi permetterei di richiedere costantemente la presenza del Presidente del Consiglio dei ministri.

P R E S I D E N T E . Lei vuole dare indicazioni ai Presidenti dei due rami del Parlamento che devono nominare la Commissione.

J A N N U Z Z I R A F F A E L E . Escludo che il Presidente del Consiglio dei ministri sia nemmeno lontanamente tentato a richiamare il vincolo del segreto militare per coprire qualche cosa che non sia segreto militare, ma nell'assurda ed impossibile ipotesi che fosse così noi saremmo in grado di impedirlo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo n. 4. 1, presentato dal senatore Anderlini, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

N E N C I O N I . Questa è la vergogna che degrada il Parlamento.

P R E S I D E N T E . Senatore Nencioni, lei conosce il nostro Regolamento e sa che non dobbiamo commentare le decisioni prese dal Senato.

N E N C I O N I . Onorevole Presidente, non è stato ancora approvato, pertanto io sono nel Regolamento.

P R E S I D E N T E . Comunque un voto c'è stato, almeno su questo emendamento.

N E N C I O N I . Io parlavo del disegno di legge nel suo complesso.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 4. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 5. Se ne dia lettura.

A T T A G U I L E , Segretario:

Art. 5.

Spetta al presidente della Commissione garantire l'osservanza del divieto, previsto a pena di nullità dall'articolo 352 del codice di procedura penale.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Bonaldi, Bergamasco, Veronesi, Chiariello, Bosso e Biaggi e da parte dei senatori Nencioni, De Marsanich, Tanucci Nannini, Crollanza, Franza e Dinaro sono stati presentati due identici emendamenti (nn. 5. 1 e 5. 4), tendenti entrambi a sopprimere l'articolo 5.

Il senatore Veronesi ha facoltà di illustrare l'emendamento n. 5. 1.

V E R O N E S I . La soppressione dell'articolo 5 trova giustificazione per vari motivi. Innanzitutto tale articolo è inutile nella misura in cui fissa per il presidente della Commissione d'inchiesta parlamentare i poteri che a lui competono in funzione della sua posizione rispetto alla Commissione stessa. L'articolo 437 del codice di procedura penale enuncia le facoltà ed i doveri del presidente di un collegio giudiziario. Quindi, dato che l'articolo 82 della Costituzione attribuisce alla Commissione d'inchiesta parlamentare gli stessi poteri che competono all'autorità giudiziaria, riteniamo inutile un articolo che ripeta concetti già chiari.

Se invece l'articolo 5 pretende di avere un contenuto diverso, in tal caso si tratterebbe di una violazione dell'articolo 82 della Costituzione per quella parte di esso che attribuisce a tutta la Commissione i poteri di inchiesta. Sotto questo aspetto si inserisce anche, a dovuta ragione, la pronuncia di incostituzionalità da parte della Commissione affari costituzionali della Camera.

Inoltre la dizione: « Spetta al presidente della Commissione garantire l'osservanza del

divieto, previsto a pena di nullità dall'articolo 352 del codice di procedura penale » ci sembra suscettibile di generare confusione. Infatti il richiamo di tale norma può avere un carattere sostanziale, ed allora si attribuiscono al presidente più poteri di quanti non ne abbia la Commissione nel suo complesso; può invece avere il carattere formale di mettere in evidenza un elemento delle facoltà che già competono, in base all'articolo 437 del codice di procedura penale, al presidente come interprete della volontà collegiale della Commissione. Nel primo caso si snaturerebbe il principio della collegialità della Commissione; nel secondo caso si denuncierebbe un eccesso di zelo inutile e forse dannoso perchè potrebbe contribuire a sollevare dubbi e confusione. È necessario che il principio della collegialità della Commissione sia pienamente e incontestabilmente presente in ogni atto che la Commissione compie, specialmente in relazione a quello più delicato riguardante il segreto.

Inoltre il termine « garantisce » riferito al presidente mostra l'estrema imperfezione di questo articolo. Il presidente non ha i poteri per garantire la osservanza degli articoli 347 e 352 del codice di procedura penale. Egli prende atto che un teste abbia chiesto di avvalersi dei diritti derivantigli dagli articoli 347 e 352, quindi trasmette la richiesta al Presidente del Consiglio il quale delibererà se accettare o meno la riserva chiesta dal teste. Da parte del Presidente della Commissione non è dato di garantire l'osservanza dei suddetti articoli del codice di procedura penale, ma soltanto la loro applicazione.

Siamo dinanzi quindi ad un articolo che aggiunge pleonasma a pleonasma, confusione a confusione, ripetendo anche male elementi che invece sono già chiari di per se stessi.

Per questi motivi auspichiamo che il nostro emendamento sia accolto e che l'articolo 5 venga soppresso.

P R E S I D E N T E . Il senatore Nencioni ha facoltà di illustrare l'emendamento n. 5.4.

N E N C I O N I . Onorevole Presidente, io ritengo precluso l'emendamento tendente a sopprimere l'articolo 5. All'articolo 4 avevo proposto di sostituire le parole: « il presidente della Commissione ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri » perchè la tutela del segreto consiste semplicemente in questo: informare il Presidente del Consiglio perchè scatti la procedura di cui all'articolo 352. Poichè il Senato non ha ritenuto di accogliere l'emendamento da noi proposto all'articolo 4 vuol dire che ha confermato il contenuto dell'articolo stesso, pertanto è inutile adesso modificare con un nuovo emendamento quanto il Senato ha già confermato fissando i poteri del Presidente della Commissione.

Ritengo pertanto precluso il mio emendamento tendente a sopprimere l'articolo 5 che è identico a quello presentato dai senatori di parte liberale.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sui due emendamenti in esame.

R O S A , relatore. Noi riteniamo invece che l'articolo 5 debba rimanere, perchè è evidente che ci vuole...

N E N C I O N I . Ma se l'emendamento è precluso...

P R E S I D E N T E . Senatore Nencioni, non ritengo precluso l'emendamento soppressivo dell'articolo 5.

V E R O N E S I . Noi non riteniamo fondata l'impostazione del senatore Nencioni. Ci sembra che non sia valida.

P R E S I D E N T E . Appunto. Prosegua pure, senatore Rosa.

R O S A , relatore. Dicevo dunque che riteniamo che l'articolo 5 debba sussistere perchè fra l'altro riteniamo utile dare al presidente della Commissione i poteri della direzione del dibattimento secondo l'articolo 437 del codice di procedura penale. Pertan-

to diamo voto contrario all'emendamento soppressivo.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

G U I , *Ministro della difesa.* Io non intervegno nella disputa se l'emendamento sia precluso o no. Debbo dire soltanto che l'articolo mi pare opportuno per questa procedura e sono perciò contrario all'emendamento soppressivo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento soppressivo n. 5.1 identico all'emendamento n. 5.4. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Borsari e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

A T T A G U I L E , *Segretario:*

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Spetta alla Commissione garantire la osservanza del divieto previsto dall'articolo 352 del codice di procedura penale ».

5.3 **BORSARI, BERA, CARUCCI, DI VITTORIO BERTI** Baldina, D'ANGELOSANTE, PALAZZESCHI, SEMA

P R E S I D E N T E . Stante l'assenza dei presentatori, tale emendamento s'intende ritirato.

Segue un emendamento sostitutivo presentato dal senatore Anderlini. Se ne dia lettura.

A T T A G U I L E , *Segretario:*

Sostituire le parole: « al presidente della Commissione » *con le altre:* « alla Commissione ».

5.2

P R E S I D E N T E . Il senatore Anderlini ha facoltà di illustrare questo emendamento.

A N D E R L I N I . Io propongo di affidare non al Presidente della Commissione ma alla Commissione nel suo insieme il problema di cui all'articolo 5 del quale ci stiamo occupando, cioè l'osservanza del divieto previsto a pena di nullità dall'articolo 352 del codice di procedura penale. Mi sembra infatti più corretto che sia la Commissione nel suo insieme a rispondere dell'osservanza dell'articolo 352 e non il suo Presidente.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

R O S A , *relatore.* Noi riteniamo giusto che sia il Presidente della Commissione ad avere la direzione del dibattito per cui esprimo parere contrario all'emendamento presentato dal senatore Anderlini.

G U I , *Ministro della difesa.* Il Governo è contrario all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo n. 5.2, presentato dal senatore Anderlini. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 5. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

A T T A G U I L E , *Segretario:*

Art. 6.

I membri della Commissione d'inchiesta, i funzionari addetti al suo ufficio di segreteria e ogni altra persona che collabori con la Commissione stessa o che compia o concorra a compiere atti di inchiesta o ne abbia conoscenza per ragioni di ufficio o servizio, sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda gli atti medesimi ed i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta.

Salvo che il fatto costituisca un delitto più grave, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

Le stesse pene si applicano a chiunque pubblici, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa di informazione, atti o documenti del procedimento d'inchiesta, salvo che per il fatto siano previste pene più gravi.

(È approvato).

Art. 7.

Fatti comunque salvi i limiti e gli obblighi previsti dagli articoli 342 e 352 del codice di procedura penale e dall'articolo 5 della presente legge, la Commissione stabilisce di quali atti dell'inchiesta e di quali documenti da essa acquisiti non debba essere fatta menzione nella sua relazione o non debbano essere ad essa allegati, dovendo rimanere segreti nell'interesse della sicurezza dello Stato o nell'interesse politico, interno od internazionale, dello Stato medesimo.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Bonaldi, Bergamasco, Veronesi, Chiariello, Bosso e Biaggi è stato presentato l'emendamento n. 7.1 tendente a sopprimere l'articolo.

Il senatore Veronesi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

V E R O N E S I . Questo articolo, a nostro avviso, è contraddittorio nella sua formulazione; può voler contemporaneamente dire una di queste due cose: primo, che oltre ai limiti e agli obblighi di cui agli articoli 342 e 352 del codice di procedura penale la Commissione parlamentare d'inchiesta ne potrebbe porre dei nuovi (in questo caso però i nuovi limiti dovrebbero essere precisati, il che l'articolo in esame non fa); secondo, che la Commissione d'inchiesta parlamentare faccia salvi i segreti ai sensi e nei limiti previsti dai soprarichiamati articoli del codice di procedura penale e in tal caso l'articolo in esame appare inutile.

Inoltre, se i limiti posti dagli articoli 342 e 352 del codice di procedura penale dispongono che non venga divulgato ciò che è se-

greto, non si vede perchè si debbano porre ulteriori limiti da parte della Commissione dato che per il disposto è segreto ciò che rientra nei surrichiamati articoli.

Se invece possono considerarsi segrete anche altre documentazioni, noi non riscontriamo nell'articolo una linea di demarcazione tra ciò che può essere reso pubblico e ciò che non può esserlo. Non si tratta di temere che alcuni segreti vengano divulgati: si tratta di chiarire i limiti di quanto sia segreto o meno onde evitare che quanto non lo sia passi per tale con notevole diminuzione dei risultati della inchiesta. Noi non possiamo accettare a scatola chiusa il concetto di segreto senza almeno conoscere le dimensioni del medesimo e, dato che l'articolo così come è formulato lascia adito ad ampi dubbi, proponiamo di sopprimerlo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

R O S A , *relatore*. L'articolo 7, come sappiamo, demanda alla responsabilità della Commissione il compito di determinare, oltre i limiti previsti dagli articoli 342 e 352 del codice di procedura penale, gli atti d'inchiesta e i documenti che la Commissione stessa ha acquisito. Io ritengo che quanto dicono i colleghi di parte liberale non sia nel giusto perchè è una norma che non supera gli articoli stessi menzionati in quanto può accadere che un fatto considerato isolatamente possa anche non costituire segreto di Stato, ma, se preso nel contesto di tutta una relazione, assumere caratteri tali da rendere consigliabile la sua soppressione.

Pertanto, per questi motivi siamo contrari all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

G U I , *Ministro della difesa*. Concordo con il relatore.

N E N C I O N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Signor Presidente, questa norma dell'articolo 7 è un'altra riprova che il disegno di legge al nostro esame potrà formare oggetto di un articolo su una rivista giuridica dal titolo: « Caccia agli errori » (ecco per quale ragione noi non voteremo favorevolmente l'emendamento proposto dal senatore Veronesi e da altri senatori), perchè questo disegno di legge oscilla, per quanto concerne la tutela del segreto, dai poteri della Commissione ai poteri del Presidente, usando indifferentemente i due termini: una volta « il Presidente », una volta « la Commissione »; consacrando poi nell'articolo 5 che spetta al Presidente della Commissione garantire la osservanza ... eccetera: pertanto l'osservanza del segreto. L'articolo 7, poi, invece di lasciare questo compito al Presidente lo rimballa alla Commissione che stabilisce di quali atti dell'inchiesta e di quali documenti non debba essere fatta menzione proprio per la tutela del segreto.

Questo è motivo di confusione. Si ritorna su un argomento sul quale già più volte abbiamo preso la parola. Noi siamo contrari all'emendamento e vorremmo che tutti i poteri — come deve essere — che il codice di procedura penale dà al giudice siano della Commissione; non possono essere del Presidente nel momento in cui la Commissione agisce, valuta, opera.

A N D E R L I N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A N D E R L I N I . Signor Presidente, dichiaro di ritirare il mio emendamento numero 7.2 e che il nostro Gruppo voterà invece l'emendamento n. 7.1 illustrato poco fa dal collega Veronesi, anche perchè si ritiene che sostanzialmente i due emendamenti si equivalgano.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento soppressivo n. 7.1, presen-

tato dai senatori Bonaldi, Bergamasco ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Comunico che il senatore Anderlini ha ritirato il suo emendamento n. 7.2 tendente a sopprimere il periodo: « Fatti comunque salvi i limiti e gli obblighi previsti dagli articoli 342 e 352 del codice di procedura penale e dall'articolo 5 della presente legge, ».

Metto quindi ai voti l'articolo 7. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

Passiamo all'articolo 8. Se ne dia lettura.

A T T A G U I L E , Segretario:

Art. 8.

La Commissione d'inchiesta terminerà i suoi lavori entro tre mesi dalla data del suo insediamento.

Entro tale data essa depositerà presso le Presidenze delle due Camere la relazione.

Prima di procedere al deposito di cui al precedente comma, la Commissione, tramite il suo presidente, trasmetterà la sua relazione al Presidente del Consiglio dei ministri, che comunicherà le sue eventuali osservazioni alla Commissione stessa, la quale successivamente delibererà in via definitiva.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Nencioni, De Marsanich, Tanucci Nannini, Crollalanza, Franza e Dinaro è stato presentato un emendamento (n. 8.3) tendente a sopprimere il secondo e il terzo comma dell'articolo 8.

Il senatore Nencioni ha facoltà di illustrare questo emendamento.

N E N C I O N I . Ritengo di averlo già illustrato.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

R O S A , *relatore*. La Commissione è contraria.

G U I , *Ministro della difesa*. Il Governo ha già detto perchè è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento soppressivo 8.3, presentato dai senatori Nencioni, De Marsanich ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Bonaldi, Bergamasco, Veronesi, Chiariello, Bosso e Biaggi e da parte del senatore Anderlini sono stati presentati due identici emendamenti numeri 8.1 e 8.2, tendenti a sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 8.

Il senatore Veronesi ha facoltà di illustrare l'emendamento n. 8.1.

V E R O N E S I . Brevemente, l'ultimo comma dell'articolo 8 va soppresso in quanto prospetta una situazione che in una democrazia appare paradossale e che invece in Italia rileviamo tanto frequentemente sicchè, nel caso, la si è voluta inserire nel disegno di legge in esame. Ci riferiamo al fenomeno del controllore controllato.

Il Parlamento istituisce una Commissione di inchiesta per verificare ciò che il Governo abbia o non abbia fatto, e, dopo lungo, attento e diligente lavoro, presenta i suoi risultati proprio al Governo per avere il suo *imprimatur*. A questo punto ci si deve chiedere a che serve una Commissione di inchiesta parlamentare che abbia tali limiti, come appare altrettanto inutile chiederci quali osservazioni potrà fare il Governo alla Commissione. Infatti, è evidente che l'ultimo comma dell'articolo 8 si pone come una remora al lavoro della Commissione.

Infatti le osservazioni del Presidente del Consiglio potranno andare anche al di là di quanto possano risultare semplici osservazioni, letteralmente parlando. Con l'articolo in esame, ancora una volta, si ritorna a dare al Governo la facoltà di influire sui risultati del lavoro di una Commissione d'inchiesta che esso non ha in un primo tempo voluto, e che ora finalmente accetta, più nella forma che nella sostanza.

Non si tratta solo di veder capovolto il rapporto tra Governo e Parlamento; non è soltanto una malnascosta autorizzazione a verificare se qualche segreto possa o meno sfuggire, bensì si vuole dare al Governo (che, anche se solo nella persona del Presidente del Consiglio, resta Governo) la possibilità di pervenire sostanzialmente a quei risultati che avrebbe raggiunto se non ci fosse stata la Commissione d'inchiesta parlamentare. Ritengo di essere stato chiaro.

P R E S I D E N T E . Il senatore Anderlini ha facoltà di illustrare l'emendamento n. 8.2

A N D E R L I N I . Ho avuto modo di illustrare il mio emendamento, che coincide anche letteralmente con quello dei colleghi liberali, nel corso del mio intervento e non ho intenzione di far perdere ulteriormente tempo al Senato. È strano che questa maggioranza, che dovrebbe far fronte al Presidente del Consiglio ed impedirgli di andare al di là dei limiti giusti nel definire ciò che è segreto e ciò che non lo è, prima di dare pubblicità ai suoi atti conclusivi senta il bisogno di rimettere il « compito » nelle mani del Presidente. Avrò il coraggio poi questa maggioranza di dire al Presidente del Consiglio: no, noi non accettiamo i suoi suggerimenti? Lei se lo augura, senatore Jannuzzi. Io, me lo consenta, non ne sono altrettanto sicuro.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere.

R O S A , *relatore*. Siamo contrari.

G U I , *Ministro della difesa*. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 8.1, identico nella formulazione all'emendamento n. 8.2. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 8. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

A T T A G U I L E , *Segretario*:

Art. 9.

Il Presidente della Camera dei deputati ed il Presidente del Senato della Repubblica, d'accordo tra loro, destineranno uffici e funzionari ai servizi di segreteria della Commissione.

(È approvato).

Art. 10.

Le spese per il funzionamento della Commissione saranno divise a metà tra la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica e saranno poste a carico dei rispettivi bilanci.

(È approvato).

Art. 11.

La presente legge entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Sull'ordine dei lavori

P R E S I D E N T E . Faccio presente che all'ordine del giorno della seduta odierna figurava la discussione sulle comunicazioni del Governo, che si presumeva potesse iniziare oggi, dopo la conclusione dell'analogo dibattito alla Camera dei deputati.

Senonchè, presso l'altro ramo del Parlamento, sulla discussione circa le comunicazioni del Governo si è innestata una mozione di sfiducia che — ai sensi dell'articolo 94 della Costituzione — sarà messa in discussione non prima che siano trascorsi tre giorni.

In questa situazione il Senato proseguirà il proprio lavoro legislativo secondo il programma concordato, lasciando ad un successivo momento l'opportunità di decidere se e quando aprire un dibattito sulle comunicazioni del Governo.

**Autorizzazione alla relazione orale
sul disegno di legge n. 561**

R U S S O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R U S S O . A nome della 6ª Commissione permanente, chiedo che sia iscritto all'ordine del giorno della seduta di domani, con relazione orale, il disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, riguardante il riordinamento degli esami di Stato di maturità, di abilitazione e di licenza della scuola media » (561).

P R E S I D E N T E . Poichè non ci sono osservazioni, così resta stabilito.

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

A T T A G U I L E , *Segretario*:

CINCIARI RODANO Maria Lisa, MADERCHI. — *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se non intendano intervenire per far cessare le inammissibili pressioni esercitate dalle autorità di pubblica sicurezza nei confronti di lavoratori della FATME che hanno partecipato all'agitazione aziendale conclusasi favorevolmente con la mediazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con l'accoglimento delle richieste dei lavoratori e l'impegno a non esercitare rappresaglie, nè padronali nè poliziesche. (int. or. - 670)

RENDA, SOTGIU, ROMANO, FARNETI Ariella, BONAZZOLA RUHL Valeria, PAPA, PIOVANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che all'Accademia delle belle arti di Palermo si è determinata una situazione gravissima a seguito degli atti di repressione adottati a carico degli studenti, quali la radiazione di 120 giovani per presunte assenze ingiustificate e l'espulsione di altri per presunte offese al decoro di un docente;

che i giovani ingiustamente colpiti hanno reclamato e reclamano un intervento sollecito del suo Ministero, sia al fine di riesaminare caso per caso la fondatezza dei provvedimenti disciplinari adottati, sia per promuovere un'inchiesta che accerti nel loro complesso le cause del profondo malessere che investe la vita dell'Accademia;

che il mantenimento indiscriminato dei provvedimenti disciplinari comporta per i giovani colpiti la perdita del diritto all'esonero militare e quindi della possibilità della prosecuzione degli studi,

gli interroganti chiedono di conoscere se e come intenda intervenire e se, al fine di rimuovere i motivi che rendono particolarmente agitata la vita di quell'istituto scolastico, non creda opportuno e necessario accogliere le argomentate richieste degli studenti, garantendoli dagli eccessi di potere compiuti ai loro danni. (int. or. - 671)

FABRETTI, TOMASUCCI. — *Al Ministro dell'interno.* — In diversi comuni della provincia di Ancona le forze di polizia vanno commettendo in questi giorni gravissimi atti arbitrari ed intimidatori.

A Fabriano è stato convocato un giovane comunista da parte del Commissariato di pubblica sicurezza per avere informazioni sugli iscritti alla FGCI e sui dirigenti di detta organizzazione ed è stata disposta una indagine, sempre da parte della locale polizia, sulla tiratura, il costo e la situazione finanziaria del giornale locale « Il Progresso ».

A Sassoferrato il maresciallo dei carabinieri ha ripetutamente sollecitato, inutilmente, il segretario per ottenere informazioni sulla locale sezione del Partito comunista italiano.

A Santa Maria Nuova è stato svolto analogo tentativo, sempre da parte dei carabinieri.

Ad Ancona la polizia ha chiesto al Consiglio di facoltà di economia e commercio le generalità degli studenti che occuparono la sede universitaria nelle scorse settimane.

Quanto sopra premesso, gli interroganti chiedono di conoscere da chi e per quali scopi è stato impartito l'ordine di compiere siffatti atti gravemente lesivi dei diritti dei cittadini, dei partiti e dei principi costituzionali, nonché quali provvedimenti intende adottare il Governo per punire i responsabili e porre subito fine a tali abusi che hanno suscitato vivissime preoccupazioni e proteste tra tutti i democratici. (int. or. - 672)

BONAZZI, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se non ritenga di esaminare con la massima sollecitudine — unitamente al Ministro della pubblica istruzione — la preoccupante situazione che si è venuta a determinare in alcune scuole medie della città di Bologna in seguito al rinnovato impiego della polizia contro gli studenti e alle azioni autoritarie compiute da parte di talune autorità scolastiche.

Gli interroganti fanno presente che, a due settimane di distanza dall'operazione poliziesca contro l'Università di Bologna, altri due gravi episodi si sono dovuti registrare in questi ultimi giorni:

l'intervento della polizia contro le studentesse dell'Istituto professionale femminile « Rubbiani », con conseguenti denunce alla Procura della Repubblica e la sospensione, poi, per un mese, di 12 allieve, mentre per un altro centinaio di queste, da parte sempre dell'autorità scolastica, veniva decisa la punizione attraverso l'assegnazione del 6 in condotta nella pagella del secondo trimestre;

l'intervento violento del vice preside dell'Istituto tecnico industriale statale « Belluzzi » contro gli studenti partecipanti ad una riunione all'interno dell'Istituto stesso e la sospensione, per tre giorni, di uno di essi, colpevole di protestare, unitamente ai suoi compagni, contro la mancata auto-

rizzazione a tenere un'assemblea contemplata dalla stessa « circolare Sullo ». (int. or. - 673)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

ROBBA, VERONESI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza della circolare n. 204 C. e V/196 che la Direzione generale dell'INPS, in data 18 novembre 1968, ha inviato a tutti i direttori di sede ed agli ispettori compartimentali sull'oggetto: « Contribuzione su somme corrisposte ai lavoratori assenti per malattia, maternità e infortunio », e per chiedere se e quali provvedimenti intenda prendere per ovviare ad alcune erronee interpretazioni che, in base alla predetta circolare, vengono date all'articolo 27 del testo unico 30 maggio 1955, n. 797, con particolare riferimento al punto 9), parte II, della soprarichiamata circolare. (int. scr. - 1506)

BRUSASCA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per chiedere che nell'assegnazione annuale delle « stelle al merito del lavoro » sia tenuto in maggiore considerazione il settore agricolo al quale, attualmente, è riservato un numero minimo di onorificenze.

L'interrogante osserva che, se c'è oggi un lavoro che, senza nulla togliere al merito degli altri, deve essere particolarmente riconosciuto e incoraggiato, è proprio quello agricolo, il quale, dal riconoscimento del servizio sociale prestato dalle persone più capaci che hanno dedicato la loro vita alla terra, può trarre preziosi motivi psicologici e morali per la permanenza sulla terra di coloro che sono indispensabili per le grandi trasformazioni tecniche, economiche e sociali imposte dai nuovi tempi. (int. scr. - 1507)

CIFARELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se, rendendosi conto dell'attuale minaccia di distruzione, per l'imperversare della speculazione edilizia, che esiste a Genova in danno della

Villa Migone, non intenda adottare le opportune misure per la salvaguardia della stessa come monumento storico. Si tratta, invero, della Villa nella quale, concludendosi vittoriosamente l'eroica Resistenza genovese, fu firmata la resa delle truppe nazifasciste alle forze dipendenti dal Comitato di liberazione nazionale. (int. scr. - 1508)

FILETTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Ritenuto che, a seguito dell'eruzione dell'Etna che nel novembre del 1928 distrusse la città di Mascalì, lo Stato provvide alla costruzione ed all'assegnazione di circa duecento case popolari modernamente attrezzate a favore dei poveri gravemente danneggiati dall'immane evento;

ritenuto che, nell'occasione, alcuni lotti di terreno di poco meno di 100 metri quadrati ciascuno furono assegnati a coloro che risultavano essere proprietari di case distrutte dalla lava, al fine di elevarvi il loro nuovo alloggio;

ritenuto che circa quaranta di detti lotti di terreno, rimasti inedificati, sono stati adibiti sino ad oggi ad orticcioli e piccole villette a servizio delle contigue case di abitazione, previ miglioramenti ed adattamenti eseguiti dai rispettivi proprietari, che da tempo li hanno considerati come bene proprio;

ritenuto che il Demanio, dopo circa un quarantennio, è venuto nella determinazione di vendere i predetti residui di terreno stabilendo il prezzo veramente eccessivo di lire 8.000 al metro quadrato, di gran lunga superiore ai prezzi di mercato praticati *in loco* per terreni edificabili;

ritenuto che, per ragioni sociali e di giustizia, appare opportuno ridurre notevolmente il prezzo dianzi indicato, considerato che i tratti di terreno predetto non sono suscettibili di edificazione per effetto della legge 6 agosto 1967, n. 765, ed attribuire con preferenza detti lotti di terreno a coloro che da tempo li hanno posseduti,

l'interrogante chiede di conoscere se, esperiti gli opportuni accertamenti, non ritenga di disporre l'assegnazione dei tratti di terreno inedificati di proprietà del demanio statale, siti in Mascalì, preferibilmente in favore di coloro che da circa un quaran-

tennio li hanno posseduti e, in linea poveriore, a favore di chi ne farà richiesta di acquisto, per un prezzo congruo, di gran lunga inferiore a quello veramente eccessivo di lire 8.000 al metro quadrato preteso dall'Amministrazione finanziaria. (int. scr. - 1509)

MURMURA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere l'interpretazione data agli articoli 1, 2 e 3 della legge 23 aprile 1965, n. 488, i quali prevedono, per quanto concerne il « trattamento di incollocabilità », l'« assegno di incollocamento » e l'« assegno di previdenza » — spettanti ai mutilati ed agli invalidi per servizio — che debbono essere « ... concessi, sospesi o revocati secondo le modalità stabilite dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra ».

Per conoscere, altresì, qualora detto rinvio sia di carattere ricettizio, come sembra, quali motivi ostino all'emanazione delle opportune istruzioni alle dipendenti Direzioni provinciali del tesoro, ovvero alle Amministrazioni centrali dello Stato che hanno in carico le partite di pensione privilegiata ordinaria.

Risulta, infatti, all'interrogante che, ad esempio, l'assegno di previdenza sopra-citato, aumentato per gli invalidi di guerra prima da lire 174.000 a lire 186.000 annue (legge 18 maggio 1967, n. 318) e poi a lire 204.000, sempre all'anno (legge 18 marzo 1968, n. 313), continua ad essere corrisposto agli invalidi per servizio nella misura di lire 174.000, se trattasi di concessione avvenuta prima della entrata in vigore della legge n. 318 del 1967, mentre, per le concessioni successive, è stato già liquidato in misura maggiorata, come per gli invalidi di guerra, e ciò a seguito di una precisa decisione della Sezione di controllo della Corte dei conti. (int. scr. - 1510)

BERGAMASCO, BIAGGI, FINIZZI, VERONESI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se risponde a verità la notizia secondo cui nel piano di riassetto dell'Amministrazione della giustizia è prevista la soppressione del Tribunale di Crema la quale provocherebbe gravi disagi ad una città tipicamente industriale proiettata verso

un crescente sviluppo economico. (int. scr. - 1511)

BERGAMASCO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere come mai siano stati consentiti lo smantellamento e la asportazione della bellissima balaustina marmorea dell'altare maggiore nella Basilica albertiana di Sant'Andrea in Mantova, con grave pregiudizio estetico dell'insigne monumento, e se non intenda disporre per il ripristino, ove possibile, della balaustina stessa. (int. scr. - 1512)

ABENANTE, MADERCHI, CAVALLI, POERIO, FERMARIELLO, LUGNANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quali provvedimenti intende adottare perchè tutti gli uffici e servizi di enti pubblici della capitale, in conformità delle disposizioni di cui agli articoli 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e 385 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè della decisione del Consiglio di Stato n. 676 del 1968 sul ricorso presentato da dipendenti dell'ISTAT e delle disposizioni emanate dal Ministero della pubblica istruzione con circolare protocollo G/32404, posizione 2/35/6, del 5 luglio 1968, effettuino 6 ore giornaliere di lavoro e perchè sia corrisposto ai dipendenti tutto lo straordinario per le ore eccedenti le 6 giornaliere, a decorrere dalla data di applicazione delle succitate leggi. (int. scr. - 1513)

CUCCU. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i provvedimenti adottati o che intende adottare a favore della richiesta legittimazione di possesso dei 14 alloggi-ricovero assegnati nel comune di Sestu (Cagliari), nell'aprile 1948, ad altrettante famiglie di braccianti, operai e pensionati rimaste senza tetto in conseguenza della alluvione abbattutasi su quel comune il 26 ottobre 1946.

Risulta all'interrogante che molte ragioni insistono a favore del richiesto provvedimento, ed in modo particolare:

a) l'eccezionale gravità dei danni arrecati dall'alluvione succitata: è sufficiente ricordare che vi persero la vita ben 9 persone, quasi tutte appartenenti alle famiglie

sinistrate, e che le suddette famiglie persero, con le loro abitazioni, gli arredamenti ed altri beni, senza ricevere per essi indennizzo di sorta;

b) l'azione eccezionalmente tardiva dell'ufficio del Genio civile, che è recentemente intervenuto, dopo oltre 20 anni dall'assegnazione delle case-ricovero in questione, per operare su di esse sopralluoghi ed accertamenti di valore allo scopo di far pagare agli assegnatari un canone di fitto oppure una quota di riscatto, sia pure di lungo termine, senza tenere conto che molte delle 14 famiglie assegnatarie, in oltre 20 anni di possesso tranquillo e ritenuto legittimo, hanno apportato alle loro case-ricovero, a proprie spese, rilevanti ampliamenti, che dovrebbero ricadere anch'essi sotto l'accertamento del Genio civile, e che addirittura alcuni attuali possessori sono gli eredi degli assegnatari effettivi, ormai deceduti, ed hanno apportato alle case in parola assai costose trasformazioni, che dovrebbero anch'esse ricadere sotto gli accertamenti fiscali del Genio civile;

c) la condizione economica estremamente precaria di tutte le famiglie assegnatarie, le quali non fruiro a suo tempo di alcun contributo per la riparazione o la parziale reintegrazione dei loro beni interamente perduti, anche a causa delle carenze legislative proprie dell'immediato dopoguerra, mentre in tempi più recenti certamente avrebbero fruito di provvidenze non inferiori a quelle richieste dagli interessati, patrocinata dall'Amministrazione comunale di Sestu, che si caldeggiava con la presente interrogazione. (int. scr. - 1514).

Ordine del giorno

per la seduta di mercoledì 26 marzo 1969

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 26 marzo, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Deputati ZANIBELLI ed altri. — Costituzione di una Commissione parlamen-

tare d'inchiesta (534) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, riguardante il riordinamento degli esami di Stato di maturità, di abilitazione e di licenza della scuola media (561) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 10, recante modificazioni al regime fiscale delle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, della benzina e del petrolio diverso da quello lampante, nonché dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione (563) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1968 (secondo provvedimento) (349).

4. Variazioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1968 (primo provvedimento) (446) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. TOGNI. — Inchiesta parlamentare sui fenomeni della criminalità e della delinquenza in Sardegna (119).

SOTGIU ed altri. — Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno del banditismo in Sardegna in relazione alle condizioni economico-sociali dell'Isola (179).

MANNIRONI ed altri. — Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla delinquenza in Sardegna (363).

6. DE ZAN ed altri. — Nuove disposizioni sulla pubblicità dei film vietati ai minori (272).

(*Iscritto all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 32, secondo comma, del Regolamento*).

La seduta è tolta (ore 21,10).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari